Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **ROMA - Giovedì, 18 aprile 1929 - ANNO VII** **Numero 91**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25 — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68 — Enna: *G. B. Buscemi* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37 — Imperia: *S. Benedusi, Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato, D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48 — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42 — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3 — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele 3944 — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti — Viterbo: *Fratelli Buffetti* — Zara: *E. De Schönfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum.; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1103.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **446.**
Autorizzazione al comune di Brovello-Carpugnino a trasferire la sede del capoluogo da Carpugnino a Brovello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Veduto il Nostro decreto 3 agosto 1928, n. 1989, col quale i comuni di Brovello, Carpugnino, Graglia Piana e Stropino sono stati riuniti in unico Comune denominato « Brovello-Carpugnino » con capoluogo a Carpugnino;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Brovello-Carpugnino, in provincia di Novara, è autorizzato a trasferire la sede del capoluogo da Carpugnino a Brovello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 67. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1104.**

REGIO DECRETO-LEGGE 25 marzo 1929, n. **494.**
Sostituzione dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1928, n. 3119, sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1928, n. 3119, relativa alla giurisdizione civile dei comandanti di porto;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rettificare l'art. 10 della legge 31 dicembre 1928, n. 3119, prima che entri in vigore e cioè prima del 29 marzo 1929 - Anno VII;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per la marina:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 10 della legge 31 dicembre 1928, n. 3119, è sostituito dal seguente:

« Nei giudizi preveduti dalla presente legge si applicano i diritti e le tasse di qualsiasi genere stabiliti per i giudizi innanzi al pretore.

« I procedimenti nelle controversie individuali della gente di mare di cui alla lettera *g*) dell'art. 1 e in quelle di cui all'art. 4, in quanto il valore delle controversie stesse non ecceda le L. 2000, sono esenti da qualsiasi diritto o tassa; ai procedimenti relativi alle medesime controversie, ma di valore eccedente le L. 2000, si applicano le facilitazioni di cui agli articoli 18 e 19 del R. decreto 25 febbraio 1928, n. 471 ».

Art. 2.

Il presente decreto, che avrà vigore dal 29 marzo 1929 - Anno VII, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 117. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1105.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **443.**

Aggregazione dei comuni di Baldissero Canavese, Campo Canavese e Muriaglio, nonchè delle frazioni Vivario del comune di Castelnuovo Nigra e San Giovanni del comune di San Martino Canavese, al comune di Castellamonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Baldissero Canavese, Campo Canavese e Muriaglio, nonchè le frazioni Vivario del comune di Castelnuovo Nigra e San Giovanni del comune di San Martino Canavese, sono aggregati al comune di Castellamonte.

Art. 2.

Il territorio delle frazioni San Giovanni e Vivario predette è delimitato giusta le piante planimetriche vistate dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Torino rispettivamente in data 7 maggio e 12 giugno 1928.

Tali piante, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, faranno parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione dei comuni di Baldissero Canavese, Campo Canavese e Muriaglio al comune di Castellamonte e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra quest'ultimo e i comuni di Castelnuovo Nigra e San Martino Canavese in dipendenza delle variazioni di circoscrizioni disposte con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 64. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1106.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **442.**

Aggregazione del comune di Perloz, nonchè di parte del territorio dei comuni di Donnaz e Carema, al comune di Pont-Saint-Martin, che assume la denominazione di « Ponte San Martino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Perloz, nonchè le parti di territorio dei comuni di Donnaz e Carema, delimitate giusta le piante planimetriche vistate dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Torino rispettivamente in data 7 maggio e 22 settembre 1928, sono aggregati al comune di Pont-Saint-Martin, che assume la denominazione di « Ponte San Martino ».

Le piante anzidette, vidimate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, faranno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà, ai sensi e agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni dell'aggregazione del comune di

Perloz al comune di Ponte San Martino e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra quest'ultimo ed i comuni di Donnaz e Carema in dipendenza delle variazioni di circoscrizione disposte dal precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 63. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1107.**

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. 438.

Istituzione di un corso di specializzazione per il Magistero di computisteria e ragioneria presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;
Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Vista la proposta del rettore e del consigliere delegato dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano un corso di specializzazione per il Magistero di computisteria e ragioneria.

Art. 2.

Il corso di specializzazione per il Magistero di computisteria e ragioneria comprende i seguenti insegnamenti:

Economia politica (corso speciale);
Scienza delle finanze (corso speciale);
Diritto pubblico interno (Diritto costituzionale ed amministrativo);
Diritto processuale civile;
Matematica (corso speciale);
Ragioneria generale ed applicata (corso speciale);
Contabilità di Stato;
Tecnica commerciale (corso speciale);
Esercizi didattici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 59. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1108.**

REGIO DECRETO 31 gennaio 1929, n. 433.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Oleggio Castello e di Montrigiasco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 gennaio 1928, n. 98, col quale i comuni di Oleggio Castello e di Montrigiasco sono stati soppressi, ed i rispettivi territori aggregati a quello di Paruzzaro;
Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Paruzzaro, rivolta ad ottenere la soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Oleggio Castello e di Montrigiasco;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Oleggio Castello e di Montrigiasco sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1929 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 54. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1109.**

REGIO DECRETO 28 gennaio 1929, n. 434.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Mombello Torinese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 dicembre 1927, n. 2477, col quale il comune di Mombello Torinese è stato soppresso, ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Arignano;

Vista la deliberazione del commissario prefettizio di Arignano, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Mombello Torinese;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Mombello Torinese è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 55. — Sirovich.

Numero di pubblicazione **1110**.

REGIO DECRETO 28 marzo 1929, n. 499.

Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle Nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512;
Visto l'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PUBBLICITÀ DEI DIRITTI IMMOBILIARI.

Art. 1.

I libri fondiari, conservati in vigore in forza dell'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, sono regolati dalla legge generale 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95, nel nuovo testo allegato al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della giustizia e degli affari di culto. La detta legge si applicherà anche nei territori annessi con il Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Sono inoltre conservati in vigore nei territori annessi tutte le altre leggi e regolamenti sui libri fondiari e ferroviari, in quanto compatibili col presente decreto e col nuovo testo della legge 25 luglio 1871, B.L.I., n. 95.

Nei comuni in cui mancano i libri fondiari rimane temporaneamente in vigore, fino alla istituzione o ricostituzione dei libri stessi, il sistema di archiviazione ora esistente.

Art. 2.

A modificazione di quanto è disposto dal Codice civile italiano, il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario.

Parimenti non hanno effetto la modificazione o l'estinzione per atto tra vivi dei diritti suddetti senza la relativa iscrizione o cancellazione.

I diritti e gli obblighi iscritti nei libri fondiari non si estinguono con la confusione fino a che non siano cancellati.

Art. 3.

Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel libro fondiario, se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, a sensi delle norme contenute nel seguente titolo.

Nessun diritto può essere iscritto nei libri fondiari a carico di chi abbia acquistato, a titolo di eredità o di legato, la proprietà o altro diritto reale su beni immobili, se il diritto di costui non sia stato a sua volta iscritto, in conformità del comma precedente.

Art. 4.

Le divisioni, che hanno per oggetto beni immobili, devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità.

Non può essere iscritto alcun diritto a carico di un condividente, se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario.

Art. 5.

Chi pretende di avere acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per prescrizione può ottenerne la iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato, che gli riconosca il diritto stesso.

Chi pretende di avere conseguito per prescrizione la liberazione di un immobile o di un altro diritto reale da un vincolo iscritto nel libro fondiario può ottenerne la cancellazione sulla base di una sentenza passata in giudicato, che riconosca l'estinzione del vincolo.

Restano però salvi in ogni caso i diritti dei terzi acquistati sulla fede del libro fondiario anteriormente alla iscrizione o cancellazione, o all'annotazione della domanda giudiziale diretta ad ottenere l'iscrizione o la cancellazione.

Art. 6.

Se lo stesso immobile è stato successivamente alienato a più persone, ne acquista la proprietà chi prima ha domandato l'iscrizione nel libro fondiario.

Agli effetti dell'esercizio dell'azione di rivendicazione della proprietà o di altri diritti reali, colui al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario, si presume, fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunque opponga un diritto non iscritto.

Art. 7.

I diritti acquistati dai terzi sulla fede del libro fondiario sono regolati dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.

Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del Codice civile e, in particolare, gli articoli 933, 1080, 1088, 1095, 1096, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787, salvo quanto è disposto dall'art. 20 della legge gene-

rale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa.

Art. 8.

Quando si tratti di azioni di impugnativa, le quali, a tenore della legge generale sui libri fondiari, non producono effetti in danno dei terzi in buona fede, il dante causa, che sarebbe tenuto alla restituzione della cosa, dovrà corrisponderne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, salvo quanto ai frutti le particolari disposizioni del codice civile.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 1482 del Codice civile, i pesi che gravano la cosa alienata, se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto, a meno che non siasi espressamente dichiarato che la cosa è libera da oneri.

Art. 10.

L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non è rinnovata a termini degli articoli 2001 e seguenti del Codice civile.

La rinnovazione è necessaria anche per le ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori; ma, qualora il termine stabilito dall'art. 2001 del Codice civile sia già scaduto o venga a scadere entro tre anni dalla data di attuazione del Codice medesimo, la rinnovazione eseguita nel triennio conserva gli effetti della precedente iscrizione.

Art. 11.

Ove il presente decreto non disponga diversamente, coloro che, in virtù delle disposizioni del Codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri ipotecari, sono obbligati a curare le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto.

Sono inoltre obbligati:

a) il curatore dell'eredità giacente a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento col quale è stato nominato. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 861 del Codice civile;

b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e l'amministratore provvisorio alle persone di cui è chiesta l'interdizione o di cui viene ordinata l'ammissione in un manicomio, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopra indicate, le sentenze d'interdizione e di inabilitazione o il provvedimento di nomina dell'amministratore provvisorio;

c) il curatore del fallimento e il commissario di un concordato preventivo, quando nel patrimonio del fallito o del concordatario vi siano beni immobili, a fare annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa del fallimento o la pendenza della procedura di concordato preventivo.

In caso di inosservanza di tali obblighi, le persone indicate nelle lettere *a*), *b*), *c*) di questo articolo sono responsabili dei danni.

Nei territori annessi non si applicano le disposizioni dell'art. 955 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio dell'inventario.

Art. 12.

Le norme del Codice civile e delle altre leggi, che non sono compatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'art. 1. In particolare non sono applicabili le disposizioni degli articoli 1062, 1125, 1448, 1550 del Codice civile ed ogni altra relativa all'acquisto per semplice consenso della proprietà o altri diritti reali su beni immobili, nonchè i titoli XXII e XXV del libro III e gli articoli 1985, 1987, 2000, 2005 a 2009, 2033, 2036 a 2039, 2060 e 2137 dello stesso Codice.

Resta ferma però la disposizione dell'art. 1125 del Codice civile sul passaggio dei rischi.

Tutti i richiami delle leggi estese ai territori indicati nell'art. 1 a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri ipotecari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore coll'art. 1 del presente decreto.

TITOLO II.

Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato.

Art. 13.

Chiunque vanti diritti ereditari può mediante ricorso chiedere al pretore del luogo ove si apre la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.

Se la successione si è aperta fuori dei territori indicati nell'art. 1, il certificato di eredità deve chiedersi al pretore del luogo, dove si trova la maggior parte dei beni immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.

Ove nell'eredità siano compresi beni immobili, la richiesta del certificato è obbligatoria.

Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'art. 77 della legge tributaria sulle successioni del 30 dicembre 1923, n. 3270.

Art. 14.

In caso di successione testamentaria, il richiedente deve allegare al ricorso l'atto di morte del defunto e il testamento in originale o in copia autenticata.

Il richiedente deve inoltre fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto.

Ove sia pendente una lite sul diritto a succedere, il richiedente deve denunciarla.

In ogni caso deve indicare le persone, che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido, o che abbiano diritto a una quota legittima.

Art. 15.

In caso di successione legittima il richiedente deve allegare l'atto di morte del defunto e gli atti dello stato civile dimostranti il grado di parentela, che interceda tra lui e il defunto.

Il richiedente deve fornire le indicazioni necessarie per giudicare se esistono disposizioni testamentarie e se il suo diritto alla successione legittima sia escluso o limitato dal diritto a succedere di parenti più prossimi.

Ove sia pendente una lite sul diritto a succedere, il richiedente deve denunciarla.

Art. 16.

Il pretore ha facoltà di assumere prove d'ufficio, di sentire il richiedente anche, ove lo creda, sotto il vincolo del giuramento, e ordinare la citazione delle persone che ab-

biano interessi opposti, se queste siano note, per essere udite in contraddittorio del richiedente. Può pure disporre, a cura e spese del richiedente, la pubblicazione di un avviso con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze. L'avviso verrà inserito nel Foglio degli annunzi giudiziari della provincia ed in quegli altri giornali, eventualmente anche esteri, che il pretore indicherà.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'art. 221 del codice penale.

Art. 17.

Il pretore, valutate le prove secondo il suo libero convincimento, provvede mediante decreto motivato a rilasciare o negare il certificato.

Se è pendente una lite sul diritto a succedere, egli, nel certificato, farà menzione espressa della pendenza di lite.

Art. 18.

Se vi sono più coeredi può essere rilasciato, a richiesta, un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ciascun coerede.

Art. 19.

Se risulta che l'erede è stato istituito sotto condizione o con onere modale, ovvero che il testatore gli ha imposto di dar cauzione, oppure ha disposto dei legati, il pretore deve farne espressa menzione nel certificato.

Art. 20.

Se risulta successivamente l'insussistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato ed invita i detentori del medesimo a restituirlo. Se la restituzione non si possa conseguire prontamente, il pretore potrà disporre la pubblicazione di un avviso sulla revoca del certificato, a sensi dell'art. 16.

La revoca del certificato sarà annotata nel libro fondiario, a richiesta di parte o anche d'ufficio.

Art. 21.

Il rilascio del certificato di eredità non pregiudica gli aventi diritto alla successione.

Non potrà essere considerato come erede apparente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 933 del Codice civile, chi non sia in possesso del certificato da cui risulti erede.

Art. 22.

Il legatario di una cosa o di un diritto determinato, esistente nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, può chiedere, mediante ricorso al pretore competente secondo le norme dell'art. 13, il rilascio di un certificato sull'acquisto del legato medesimo.

A tale effetto egli deve allegare al ricorso l'atto di morte del defunto ed il testamento, in originale o in copia autentica, in virtù del quale egli vanta il suo diritto.

Il pretore, ove sia possibile, deve sentire gli eredi.

Nel rimanente si applicano le disposizioni relative al certificato di eredità.

Art. 23.

Al procedimento dinanzi al pretore si applicano le disposizioni dell'art. 782 del Codice di procedura civile.

La cancelleria deve comunicare all'ufficio del registro del luogo ove si è aperta la successione, copia dei certificati di eredità e di legato rilasciati dal pretore.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 24.

Le disposizioni del presente decreto e quelle del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo, entreranno in vigore contemporaneamente ai codici e alle leggi estesi ai territori indicati nell'art. 1 col R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 124. — FERZI.

ALLEGATO.

Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari

CAPO I.

DEI LIBRI FONDIARI IN GENERALE.

Art. 1.

Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.

Art. 2.

Il libro maestro è costituito dalle partite tavolari.

Le partite tavolari sono destinate per l'iscrizione: 1° dei corpi tavolari e delle loro modificazioni; 2° dei diritti ed oneri reali relativi ai corpi tavolari (diritti tavolari); 3° dei fatti ed atti giuridici di cui la legge ammette l'annotazione.

Art. 3.

Ogni corpo tavolare costituisce una unità.

La sua estensione può essere modificata soltanto con l'incorporazione od escorporazione di singoli immobili o di frazione dei medesimi. Se sono stati escorporati tutti gli immobili iscritti in una partita tavolare o se i medesimi hanno cessato di formare oggetto del libro fondiario la partita è cancellata.

Art. 4.

(E' abrogato).

Art. 5.

Nel libro maestro si iscrivono gli elementi essenziali dei diritti tavolari. Qualora questi non possano esprimersi succintamente, potrà farsi richiamo nel libro maestro alle rispettive disposizioni, da indicarsi con precisione, dei documenti sui quali l'iscrizione si fonda; le disposizioni richiamate si hanno per iscritte nel libro maestro.

Art. 6.

Di ogni documento, in base al quale è stata eseguita una iscrizione tavolare, sarà trattenuta una copia autentica presso l'ufficio tavolare.

Queste copie costituiscono la collezione dei documenti.

Art. 7.

Il libro fondiario è pubblico.

Chiunque può ispezionarlo e prenderne copie alla presenza di un impiegato dell'ufficio tavolare.

Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autenticati. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'art. 2001 del Codice civile.

CAPO II.

Delle iscrizioni tavolari.

Sezione I. — *Delle iscrizioni in generale.*

§ 1. — *Delle specie delle iscrizioni.*

Art. 8.

Le iscrizioni tavolari sono:

1° intavolazioni (acquisti incondizionati di diritti oppure cancellazioni incondizionate od estavolazioni) che hanno per effetto l'acquisto, la modificazione o la estinzione di diritti tavolari;

2° prenotazioni (acquisti condizionati di diritti o cancellazioni condizionate) che hanno per effetto l'acquisto, la modificazione o l'estinzione di diritti tavolari, a condizione che vengano successivamente giustificate;

3° annotazioni.

§ 2. — *Dell'oggetto della intavolazione e della prenotazione.*

Art. 9.

Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù prediali costituite per fatto dell'uomo, il diritto di usufrutto costituito per volontà dell'uomo e quello del coniuge superstite, previsto dall'art. 812 del Codice civile, i diritti di uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedono la iscrizione nei registri ipotecari, e gli oneri reali.

Art. 10.

La comproprietà di un corpo tavolare non può essere iscritta che per quote, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

E' però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi od altri locali di un edificio. In tal caso dovrà essere aperto per ogni piano, alloggio o locale un separato foglio di proprietà e foglio degli aggravi.

Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo al tipo allo stesso allegato ed i diritti e gli aggravi derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio.

Art. 11.

Fuori del caso previsto dal capoverso dell'articolo precedente, le iscrizioni per l'acquisto della proprietà di singole frazioni di un corpo tavolare non possono eseguirsi che in via di escorporazione, a sensi delle disposizioni della legge 6 febbraio 1869, B.L.I. n. 18.

Art. 12.

Per le servitù prediali, per l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie dovrà indicarsi con tutta precisione il contenuto e l'estensione del diritto da iscriversi con gli eventuali confini; non occorre indicarne il valore in danaro.

Art. 13.

Il diritto di ipoteca può iscriversi sull'intero corpo tavolare oppure, se la proprietà è iscritta a favore di più persone, sulla quota di ciascun comproprietario. Può pure iscriversi su singoli piani, alloggi od altri locali di un edificio, che, a sensi dell'art. 10, siano iscritti quali enti indipendenti, e, se la proprietà è iscritta a favore di più persone, l'ipoteca può iscriversi sulla quota di ciascun comproprietario.

Fuori di questi casi, l'ipoteca non può iscriversi sulle singole parti di un corpo tavolare, oppure su una parte della quota iscritta nel libro fondiario a favore di un comproprietario.

Il trasferimento di un credito ipotecario è ammesso per l'intero credito, nonchè per una parte del medesimo determinata per quota o per somma.

Art. 14.

L'ipoteca non può iscriversi che per una somma determinata di danaro. Per i crediti producenti interessi deve iscriversi anche la misura degli interessi.

Per le ipoteche legali e giudiziali, delle quali la estensione non risulti determinata da una somma di danaro, deve indicarsi l'importo massimo fino al quale l'ipoteca potrà estendersi.

Parimenti, volendo assicurare con ipoteca crediti che possono derivare da un contratto di apertura di credito, da una gestione d'affari oppure da un'obbligazione di garanzia o di risarcimento di danni o da altro rapporto non avente per oggetto una somma determinata, deve indicarsi l'importo massimo fino al quale potrà estendersi l'ipoteca.

Nei casi previsti dai due capoversi precedenti, se la determinazione dell'importo massimo non è fatta nel documento in base al quale l'iscrizione viene richiesta, può farsi dal richiedente nella domanda. In tal caso, colui, contro il quale si consegue l'iscrizione, se si ritiene gravato per essersi indicato un importo eccessivo, può chiederne la riduzione, con ricorso da presentarsi al giudice tavolare entro il termine di reclamo contro il provvedimento che ordina l'iscrizione. Sul ricorso decide il giudice tavolare, fissando con equo apprezzamento l'importo, sentite le parti e assunte le informazioni sommarie che riterrà opportune. Le spese sono a carico del soccombente oppure compensate, secondo le circostanze.

Art. 15.

L'ipoteca può essere iscritta simultaneamente su due o più corpi tavolari o enti indipendenti.

In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2011 e 2087 del Codice civile, salvo quanto appresso è disposto.

La surrogazione prevista dall'art. 1994 del Codice civile sarà intavolata a domanda delle parti interessate e verso produzione della sentenza di graduazione. Se dalla medesima non risulti la somma per la quale il creditore è rimasto perdente, la somma sarà indicata dal richiedente nella domanda, salva la procedura di riduzione, a sensi dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 16.

Gli interessi prodotti da un credito assicurato con ipoteca e le spese al medesimo attinenti hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti di cui all'art. 2010 del Codice civile.

Art. 17.

Le parti possono con patto espresso estendere l'ipoteca del credito a spese maggiori di quelle previste nell'art. 16, osservate le forme indicate dal secondo capoverso dell'art. 14.

Art. 18.

Le prestazioni periodiche derivanti da un onere reale, arretrate da un biennio, prendono il grado dell'iscrizione del diritto.

§ 3. — *Dell'oggetto dell'annotazione.*

Art. 19.

Formano oggetto di annotazione:

a) i contratti di locazione di beni immobili eccedenti i nove anni;

b) i contratti di società che hanno per oggetto il godimento di beni immobili, quando la durata della società eccede i nove anni o è indeterminata;

c) la comunione di beni tra i coniugi e il vincolo dotale su beni immobili della moglie;

d) gli atti o le sentenze da cui risulti la liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

e) il diritto di riscatto nella compra-vendita di beni immobili.

Le sentenze e gli atti enunciati in questo articolo, sino a che non sieno annotati, non hanno alcun effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sugli immobili.

La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi.

Art. 20.

Formano inoltre oggetto di annotazione:

a) i fatti giuridici relativi allo stato e alla capacità delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'esistenza dell'usufrutto legale a favore dell'esercente la patria potestà, a termini dell'articolo 228 del Codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione del fallimento, la pendenza della procedura di concordato preventivo, la giacenza dell'eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, con l'effetto che i terzi non potranno opporre l'ignoranza di tali circostanze;

b) la simultaneità dell'ipoteca e l'escorporazione, per gli effetti indicati dalla presente legge e dalle leggi complementari;

c) il precetto nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili, la sentenza di autorizzazione di vendita di beni immobili, l'immissione nel possesso, a sensi delle leggi sul credito fondiario, per gli effetti stabiliti dalle leggi civile e di procedura civile e comunque con l'effetto di rendere inopponibile dai terzi l'ignoranza di questi atti;

d) la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-*bis;*

e) la fissazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato e la domanda per pagamento di un debito ipotecario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 59 e 60;

f) le domande di cui agli articoli 61 a 68 della presente legge, comprese fra queste, in particolare, per gli effetti indicati negli stessi articoli 61 a 68, anche le domande previste dagli articoli 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1787 del Codice civile, e le domande relative all'azione di riduzione delle donazioni e ad ogni altra impugnativa;

g) le domande giudiziali rivolte ad ottenere il riconoscimento o l'estinzione di un diritto reale;

h) ogni altro atto o fatto riferentesi a beni immobili per il quale le leggi estese o quelle anteriori mantenute in vigore richiedano od ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'art. 9 della presente legge.

§ 4. — *Del predecessore tavolare.*

Art. 21.

Le iscrizioni possono eseguirsi solo in confronto di colui che al tempo della presentazione della domanda risulta iscritto nel libro fondiario quale titolare del diritto riguardo al quale si chiede l'iscrizione, oppure che viene contemporaneamente intavolato o prenotato come tale.

Art. 22.

Se un diritto tavolare è stato successivamente trasferito a più persone senza le corrispondenti iscrizioni, l'ultimo acquirente può chiedere che il diritto venga iscritto direttamente al suo nome, purchè dia la prova della serie continua dei trasferimenti che giungano sino a lui. Se è stato estinto un credito ipotecario ceduto ad un terzo senza la corrispondente iscrizione tavolare, il debitore può chiedere la cancellazione senza la previa iscrizione del trasferimento.

Art. 23.

(E' abrogato).

Art. 24.

(E' abrogato).

Art. 25.

(E' abrogato).

§ 5. — *Dei titoli dell'iscrizione.*

Art. 26.

Le intavolazioni e le prenotazioni possono ordinarsi solo verso la presentazione di atti contenenti i requisiti prescritti dalla legge.

Trattandosi dell'acquisto o della modificazione di un diritto tavolare, gli atti devono contenere una valida causa.

La rinnovazione delle ipoteche sarà ordinata su semplice domanda, purchè questa venga prodotta entro il termine di cui all'art. 2001 Codice civile.

Art. 27.

I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili, che ne diminuiscano l'attendibilità, e, se sono composti di più fogli, devono essere legati in guisa che non sia possibile intercalarne altri. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu eretto.

§ 6. — *Degli effetti dell'iscrizione.*

Art. 28.

Gli articoli 63 e seguenti della presente legge stabiliscono i limiti entro i quali i diritti acquistati da terze persone sulla fede del libro fondiario possono essere impugnati.

§ 7. — *Del grado delle iscrizioni.*

Art. 29.

Il grado delle iscrizioni è determinato dal numero d'ordine apposto dall'ufficio tavolare alla domanda. Le iscrizioni eseguite su domande presentate contemporaneamente hanno lo stesso grado.

Art. 30.

Il grado può essere modificato mediante l'intavolazione o la prenotazione della postergazione.

A tal'uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato e di quello preferito. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. L'estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati.

Il diritto preferito subentra senza limitazione alcuna nel grado di quello postergato, se il suo grado è immediatamente successivo a quest'ultimo oppure se tutti gli aventi diritto intermedi gli concedono la postergazione.

Avvenendo invece postergazione tra diritti non immediatamente susseguentisi e senza il consenso degli aventi diritto intermedi, il diritto preferito subentra nel grado di quello postergato soltanto nell'estensione e secondo la natura di quest'ultimo. Se il diritto postergato è sottoposto a condizione o a termine, il diritto preferito non può essere collocato in sede di graduazione che nel suo grado originario fino a che non si sia verificata la condizione o sia scaduto il termine.

Se in seguito ad una postergazione contemporanea più diritti subentrano nel grado di un altro, questi diritti conservano tra di loro il grado precedente, salva convenzione contraria.

Le modificazioni del diritto postergato successive alla postergazione non hanno influenza sul grado del diritto preferito, salva convenzione contraria.

SEZIONE II. — *Dell'intavolazione.*

Art. 31.

L'intavolazione non può eseguirsi se non in forza di sentenza o di altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, di atto pubblico o di scrittura privata, purchè in quest'ultimo caso le sottoscrizioni dei contraenti siano autenticate da notaio o accertate giudizialmente.

In forza di atti sottoscritti da un procuratore l'intavolazione contro il rappresentato può eseguirsi soltanto se la procura sia speciale per quel determinato affare oppure se non sia anteriore di più di due anni alla presentazione della domanda d'intavolazione.

Art. 32.

Gli atti pubblici e le scritture private in forza dei quali si domanda un'intavolazione devono contenere, oltre ai requisiti degli articoli 26 e 27, l'esatta indicazione tavolare del l'immobile o del diritto sul quale si chiede l'intavolazione.

Gli atti fatti fuori del Regno devono essere legalizzati dalla Regia autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali.

Art. 33.

In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di processi verbali di divisione tra coeredi, soci e altri condividenti, debitamente omologati, e dei processi verbali di estrazione di cui all'art. 894 del Codice di procedura civile;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) delle sentenze passate in giudicato di vendita definitiva all'incanto, pronunciate a sensi del libro secondo e terzo del Codice di procedura civile, e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino espropriazione totale o parziale di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o la sua estinzione.

L'ipoteca legale del minore e dell'interdetto sui beni del tutore può intavolarsi in forza delle deliberazioni del consiglio di famiglia, a sensi degli articoli 292 e 293 del Codice civile.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 1969, n. 5, del Codice civile e 603 e seguenti del Codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza o del provvedimento di condanna.

L'ipoteca giudiziale di cui agli articoli 1970 a 1973 del Codice civile può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato che la producono.

Art. 34.

I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza dell'atto di morte dell'avente diritto, oppure del provvedimento indicato nell'art. 36 del Codice civile.

Se però il diritto tavolare ha per oggetto prestazioni periodiche, la cancellazione può essere conseguita soltanto dopo due anni dal giorno della morte dell'avente diritto o del provvedimento di cui all'art. 36 del Codice civile, purchè i successori non abbiano ottenuto l'annotazione tavolare di una domanda per il pagamento degli arretrati.

Art. 34 *bis*.

Le spese dell'intavolazione, se non vi è patto contrario, sono a carico dell'acquirente; debbono però anteciparsi da chi domanda l'intavolazione. Se più sono gli acquirenti o interessati all'intavolazione, ciascuno di essi deve rimborsare a quello che l'ha domandata la parte di spesa corrispondente alla quota per cui è interessato.

Le spese dell'intavolazione e della rinnovazione delle ipoteche sono a carico del debitore se non vi è patto contrario.

SEZIONE III. — *Della prenotazione.*

§ 1. — *Ammissibilità della prenotazione.*

Art. 35.

Se l'atto o la sentenza, in forza di cui si chiede l'intavolazione, non ha tutti i requisiti prescritti dagli articoli 31 a 34 per l'intavolazione, bensì i requisiti generali indicati ne-

gli articoli 26 e 27 per l'iscrizione tavolare, il giudice tavolare potrà accordare la prenotazione.

Art. 36.

La prenotazione di un'ipoteca ha luogo soltanto se sia sufficientemente dimostrato, non solo il credito, ma anche il titolo, sia esso legale, convenzionale o giudiziale, per conseguire l'ipoteca.

Art. 37.

(E' abrogato).

Art. 38.

Le sentenze indicate alle lettere *c*) e *d*) ed all'ultimo capoverso dell'art. 33, non passate in giudicato, danno luogo solo a prenotazione.

L'ipoteca legale dello Stato, di cui al penultimo capoverso dell'art. 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità degli articoli 603 e segg. del Codice di procedura penale.

Art. 39.

Se nel caso previsto dall'art. 1259 del Codice civile il debitore ipotecario ha eseguito l'offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, può eseguirsi la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito.

§ 2. — *Giustificazione della prenotazione.*

Art. 40.

La prenotazione opera l'acquisto, la modificazione e la estinzione del diritto tavolare soltanto a condizione della sua giustificazione e nei limiti della medesima.

Art. 41.

La giustificazione è data:

a) da una dichiarazione avente tutti i requisiti per l'intavolazione e proveniente da colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione;

b) nei casi della prima parte dell'art. 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato;

c) nel caso del capoverso dell'art. 38, dalla sentenza di cui al penultimo capoverso dell'art. 33;

d) da una sentenza passata in giudicato che dichiari giustificata la prenotazione.

Art. 42.

Qualora, ai fini della giustificazione, occorra una sentenza, ai sensi dell'art. 41, lett. *d*), l'azione deve essere promossa nel termine assegnato dal giudice tavolare.

Nel giudizio l'attore deve provare la sussistenza dei requisiti richiesti per la intavolazione ed il convenuto ha facoltà di proporre tutte le eccezioni in contrario, anche quando non abbia prodotto reclamo contro il decreto che accordò la prenotazione o il suo reclamo sia stato respinto.

Art. 43.

Il termine per promuovere l'azione di giustificazione deve essere indicato nel decreto stesso, che ordina la prenotazione. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi. La domanda di proroga è presentata con ricorso al giudice tavolare, il quale decide con decreto.

Art. 44.

Se al momento della presentazione della domanda di prenotazione sia già pendente il giudizio circa la sussistenza del diritto prenotato, non occorre promuovere una separata azione di giustificazione fino a che, secondo le norme delle leggi di procedura, la domanda possa essere estesa anche alla giustificazione della prenotazione.

Art. 45.

In difetto di giustificazione, colui contro il quale è stata conseguita la prenotazione potrà chiederne la cancellazione. Se al giudice tavolare consti che l'azione di giustificazione è stata promossa in tempo utile o che il termine per promuoverla non è ancora scaduto nel giorno della presentazione della domanda di cancellazione, respingerà la domanda di cancellazione. Ove ciò non constasse, inviterà colui che conseguì la prenotazione a provare entro un breve termine che non sia ancora trascorso il termine per la giustificazione o che sia stata promossa tempestivamente l'azione di giustificazione. In difetto di prova sarà ordinata la cancellazione della prenotazione.

L'azione di giustificazione si ha per prodotta in tempo utile quando sia stata promossa prima della presentazione della domanda di cancellazione o quanto meno nello stesso giorno, ancorchè sia già spirato il termine prefisso a sensi dell'art. 42.

Art. 46.

Se la prenotazione viene dichiarata giustificata in tutto o in parte, la seguita giustificazione sarà iscritta nel libro fondiario a richiesta dell'interessato in forza della sentenza passata in giudicato.

Se invece la prenotazione viene dichiarata non giustificata, deve essere cancellata a richiesta dell'interessato in virtù della sentenza passata in giudicato.

Art. 47.

Se la prenotazione è stata cancellata perchè il diritto prenotato è stato dichiarato inesistente o perchè la prenotazione è stata dichiarata non giustificata oppure perchè colui che ebbe a conseguirla vi ha rinunciato incondizionatamente, ogni nuova domanda di prenotazione del medesimo diritto fondata sullo stesso titolo è respinta d'ufficio. Se ciò fosse stato omesso e fosse stata invece ordinata una nuova prenotazione, questa dovrà cancellarsi su semplice domanda della controparte, purchè sia dimostrato che identica prenotazione è già stata cancellata per i motivi sopra indicati.

Art. 48.

Se invece la prenotazione è stata cancellata soltanto perchè l'azione di giustificazione non è stata promossa entro il termine utile, potrà essere bensì chiesta una nuova prenotazione, però la medesima non spiegherà effetto che dal momento della presentazione della nuova domanda.

Inoltre il titolare del diritto tavolare ha facoltà di agire a sua volta in via contenziosa contro il richiedente la prenotazione per far dichiarare l'inesistenza del diritto che forma oggetto della prenotazione, ed in caso che riesca vittorioso nella causa potrà conseguire l'annotazione nel libro fondiario per impedire che venga ordinata successivamente la stessa prenotazione.

Art. 49.

Conseguita la prenotazione del diritto di proprietà contro chi è intavolato quale proprietario di un immobile, possono conseguirsi altre iscrizioni tanto contro il proprietario intavolato quanto contro quello prenotato. Però la loro efficacia dipende dalla giustificazione o meno della prenotazione del diritto di proprietà.

Se la prenotazione viene giustificata, dovranno cancellarsi d'ufficio, contemporaneamente all'iscrizione della giustificazione, tutte le iscrizioni conseguite contro il proprietario intavolato dopo la presentazione della domanda di prenotazione.

Se invece viene cancellata la prenotazione, dovranno contemporaneamente cancellarsi d'ufficio tutte le iscrizioni conseguite contro il prenotato.

Queste disposizioni si applicano analogamente nel caso che sia stata conseguita la prenotazione del trasferimento di un credito ipotecario contro il titolare del medesimo.

Art. 50.

Se la cancellazione di un diritto tavolare è stata soltanto prenotata, possono conseguirsi altre iscrizioni sul medesimo diritto; però la loro efficacia dipende dalla giustificazione della prenotazione della cancellazione. Se la prenotazione viene giustificata, dovranno cancellarsi d'ufficio, contemporaneamente alla giustificazione, tutte le iscrizioni che nel frattempo fossero state conseguite sul diritto cancellato.

Art. 51.

Per le spese della prenotazione si osservano le norme dell'art. 34-*bis*.

SEZIONE IV. — *Dell'annotazione.*

§ 1. — *Requisiti dell'annotazione.*

Art. 52.

Per le annotazioni di cui all'art. 19 si richiedono gli stessi requisiti che la presente legge stabilisce per le intavolazioni.

Per i casi indicati nell'art. 20, l'annotazione si esegue in base agli atti ivi enunciati o ai documenti dai quali risultino i fatti da annotare, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 52-*bis*.

Il creditore del defunto o il legatario, che voglia conseguire la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede riguardo a beni immobili, deve chiedere al giudice tavolare l'annotazione della separazione nelle rispettive partite tavolari. Il ricorso dovrà essere corredato:

1° dall'atto di morte del defunto;

2° da una prova scritta dalla quale risulti l'esistenza di un credito del richiedente verso il defunto;

3° da una copia autentica del testamento, qualora si tratti di legato.

L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dal giorno dell'aperta successione, di cui all'art. 2057 del Codice civile.

Le alienazioni fatte dagli eredi e le ipoteche iscritte a favore di creditori degli eredi, ancorchè siano anteriori all'annotazione, non pregiudicano in alcun modo i diritti dei creditori del defunto e dei legatari, che ottennero la separazione nell'anzidetto termine di tre mesi.

Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre o il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi, di cui all'art. 2064 del Codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione.

§ 2. — *Annotazione dell'ordine di grado.*

Articoli 53 a 58.

(Sono abrogati).

§ 3. — *Annotazione del termine per il pagamento dei debiti ipotecari e dell'azione ipotecaria.*

Art. 59.

L'annotazione della fissazione del termine per il pagamento di un debito ipotecario a tempo indeterminato produce effetto anche contro i successivi acquirenti dell'immobile ipotecato.

Art. 60.

Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore non è ammesso ad opporre, quando sia pronunziata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'art. 2015, prima parte, del Codice civile.

§ 4. — *Azioni in cancellazione e annotazione di lite.*

Art. 61.

Chi impugna in via contenziosa un'intavolazione, dalla quale apparisca leso il suo diritto tavolare, e chiede il ripristino dello stato tavolare anteriore, può domandare al giudice tavolare l'annotazione di tale domanda.

Per effetto di questa annotazione la sentenza che definisce la lite sarà efficace anche nei confronti di coloro, che abbiano conseguito diritti tavolari dopo la presentazione della domanda di annotazione.

Art. 62.

Se l'azione di cancellazione è proposta contro colui che ha conseguito un diritto o fu liberato da un onere in conseguenza diretta dell'intavolazione che si impugna, oppure se l'azione è fondata su circostanze che concernono il rapporto diretto tra l'attore e il convenuto, l'azione si prescrive secondo le norme generali.

Art. 63.

Chi intende impugnare in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità della intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere o contemporaneamente o al più tardi entro 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo l'azione di cancellazione contro tutti coloro, che per effetto dell'impugnata intavolazione hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni.

Decorsi questi termini, la cancellazione dell'intavolazione impugnata non può più domandarsi nei confronti di terzi,

che prima dell'annotazione della litigiosità abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari.

L'annotazione di litigiosità, di cui al presente articolo, è iscritta su semplice domanda della parte interessata, senza necessità di documenti giustificativi.

Art. 64.

Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato debitamente notificato a chi ne aveva diritto, l'azione di cancellazione a questi spettante contro terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale è stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere l'intavolazione impugnata.

Art. 65.

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, oppure se nel caso dell'art. 63 l'azione non è stata promossa entro il termine prescritto, l'annotazione della litigiosità deve essere cancellata a domanda della controparte.

Se invece l'intavolazione impugnata viene in tutto od in parte revocata con sentenza passata in giudicato od in via di transazione, deve ordinarsi a domanda dell'attore la cancellazione dell'intavolazione contestata nel modo e nei limiti che risultano dalla sentenza o dalla transazione. Contemporaneamente dovrà ordinarsi la cancellazione dell'annotazione di litigiosità e di tutte le intavolazioni e prenotazioni, che sul diritto cancellato siano state conseguite in seguito alle domande presentate dopo la presentazione della domanda di annotazione della litigiosità.

Art. 66.

Chi sostiene che un'intavolazione sia stata conseguita in conseguenza di un reato può chiedere al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità, producendo un'attestazione della competente autorità sull'avvenuta denuncia penale. Tale annotazione ha nei confronti delle iscrizioni successive gli effetti previsti dall'art. 61.

Volendo però conservare il diritto di far dichiarare inefficace un'intavolazione anche nei confronti di terze persone che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari prima dell'annotazione della litigiosità, la domanda per ottenere tale annotazione deve essere presentata al giudice tavolare entro il termine di reclamo spettante alla parte interessata contro il decreto che concesse l'intavolazione impugnata.

Art. 67.

Se l'autorità penale ordina la cancellazione dell'intavolazione impugnata e dei diritti tavolari eventualmente acquistati anteriormente all'annotazione di cui all'art. 66, il giudice tavolare ordinerà la cancellazione ai sensi dell'art. 65, su domanda della parte lesa e verso presentazione della sentenza penale passata in giudicato. Se invece l'autorità penale, pur pronunciando sentenza di condanna, rinvia la parte lesa al giudizio civile circa la domanda di cancellazione, la parte lesa deve entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza penale promuovere l'azione per la cancellazione dell'intavolazione impugnata e degli ulteriori diritti tavolari sopraindicati.

Se l'autorità penale ha pronunciato sentenza di assoluzione o se sia decorso infruttuosamente il termine indicato nel capoverso precedente, l'annotazione della litigiosità verrà cancellata su domanda di chiunque abbia interesse al mantenimento dell'intavolazione.

Art. 68.

Se la cancellazione dell'annotazione di litigiosità viene domandata perchè l'azione di cancellazione non sia stata promossa entro i termini stabiliti dagli articoli 63 e 67, il giudice tavolare, a meno che non gli risulti il contrario, inviterà colui che ha conseguito l'annotazione della litigiosità a provare entro un breve termine di avere promosso tempestivamente l'azione. In difetto di prova sarà ordinata la cancellazione dell'annotazione.

Art. 68-*bis*.

Le domande giudiziali di cui sia ammessa l'annotazione, prodotte mediante citazione, possono essere annotate soltanto dopo la loro notificazione.

Articoli 69 a 73.

(Sono abrogati).

SEZIONE V. — *Dell'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare.*

Art. 74.

L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare e la loro incorporazione in un altro corpo tavolare oppure l'apertura di nuove partite tavolari per le medesime sono ammissibili soltanto se la frazione da escorporarsi è indicata esattamente, occorrendo con piante e mappe, di cui una copia sarà conservata nella collezione dei documenti, e se i documenti sui quali si fonda la domanda hanno i requisiti prescritti per l'intavolazione del diritto di proprietà.

Le escorporazioni di un piano, alloggio o locale indipendente di un edificio dalla partita tavolare costituita dall'area fabbricata possono essere richieste ed ordinate soltanto sulla base di una proiezione orizzontale o verticale, dalla quale risulti chiaramente la descrizione del piano, dell'alloggio o del locale. Queste proiezioni devono essere attestate conformi al vero da un tecnico abilitato a siffatte attestazioni.

CAPO III.

DEL PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 75.

Presso ogni pretura è costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, a cui è preposto il titolare della pretura o un giudice da lui delegato.

Ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili, che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione.

Salve le eccezioni stabilite dalla legge, le domande per le iscrizioni tavolari sono dirette al giudice tavolare che conserva la rispettiva partita tavolare.

E' data facoltà al Ministro della giustizia di concentrare in una pretura i libri tavolari di comuni appartenenti alla circoscrizione di altre preture.

Art. 76.

Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni tavolari soltanto su domanda di chi vi abbia un legittimo interesse oppure dei pubblici ufficiali che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione.

Art. 77.

Per domandare un'iscrizione in nome di colui al quale profitta è sufficiente una procura generale; negli altri casi occorre una procura espressa per affari tavolari.

I rappresentanti legali non hanno bisogno di speciale autorizzazione per conseguire le iscrizioni di diritti in favore dei loro rappresentati oppure la cancellazione di aggravi del patrimonio da loro amministrato.

Art. 78.

Colui al quale sia stato accordato un diritto soggetto a intavolazione può chiedere che venga intavolato anche il diritto del suo dante causa, qualora tale diritto non sia stato ancora iscritto nel libro fondiario.

Art. 79.

Il fideiussore può chiedere al nome del creditore la inscrizione dell'ipoteca sui beni del debitore nei casi in cui il creditore abbia omesso di farlo.

Art. 80.

L'iscrizione di diritti comuni che non siano divisibili può essere domandata da ciascun partecipante alla comunione per sè e al nome degli altri.

Art. 81.

I termini non riferiti a un determinato giorno del calendario decorrono dal giorno successivo alla notificazione.

Nel computo del termine non si detraggono le domeniche e i giorni festivi e quelli impiegati per la trasmissione postale della domanda.

Se l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in altro giorno riconosciuto festivo agli effetti civili, il termine scade il giorno successivo non festivo.

Ad eccezione del termine per la giustificazione di una prenotazione e di quello per la produzione del documento originale o della traduzione, i termini non possono essere prorogati.

Art. 82.

(E' abrogato).

SEZIONE II. — *Delle domande.*

Art. 83.

Le domande tavolari devono essere fatte per iscritto.

Art. 84.

Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre l'ufficio tavolare a cui è diretta, il nome e cognome, la professione e la residenza dell'istante e delle persone a cui la decisione va notificata.

Nel caso di iscrizione ipotecaria, il creditore deve eleggere il domicilio nella giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio tavolare.

Art. 85.

Le partite tavolari, rispetto alle quali si domanda un'iscrizione, devono indicarsi colla stessa designazione che risulta dal libro fondiario.

Nella domanda deve indicarsi esattamente il contenuto della richiesta iscrizione.

La domanda d'intavolazione comprende quella di prenotazione, se l'istante non l'abbia espressamente esclusa.

Art. 86.

Possono domandarsi con un'istanza unica:

a) più iscrizioni fondate sullo stesso titolo;
b) l'iscrizione di un diritto in più partite tavolari;
c) l'iscrizione di più diritti in una partita tavolare.

Art. 87.

I documenti in base ai quali si domanda un'iscrizione devono prodursi in originale. Se il documento originale si trova presso il giudice tavolare, basta produrne una copia ed indicare il fascicolo in cui si trova l'originale.

Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici archivi, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge.

Art. 88.

Se il documento originale o la copia equivalente non può essere prodotto perchè si trova temporaneamente presso altra autorità giudiziaria o amministrativa, il richiedente deve produrne una copia autentica, indicando dove l'originale si trova.

La domanda è respinta se risulti infondata. Qualora la iscrizione sia ostacolata solo dalla mancanza del documento originale, la domanda verrà annotata nel libro fondiario con l'aggiunta « fino alla presentazione dell'originale », allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione. Contemporaneamente il giudice assegnerà all'istante un congruo termine per la produzione del documento originale, a meno che questo non debba essere trasmesso d'ufficio da altra autorità giudiziaria. Se successivamente il documento originale viene trasmesso d'ufficio oppure viene prodotto dall'istante nel termine assegnato, il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda.

Qualora invece il documento originale non venga prodotto nel termine assegnato o in quello eventualmente prorogato, l'istanza è respinta e l'annotazione è cancellata d'ufficio.

Art. 89.

Se i documenti non sono redatti in lingua italiana dovrà essere prodotta una traduzione autentica.

Se manchi la traduzione, la domanda sarà annotata nel libro fondiario con l'aggiunta « fino alla presentazione della traduzione », allo scopo di riservare il grado dell'iscrizione, a meno che non risulti dalla domanda che essa debba comunque essere respinta. Contemporaneamente verrà assegnato all'istante un congruo termine per la presentazione della traduzione. Se la traduzione viene presentata nel termine assegnato o in quello eventualmnte prorogato, il giudice dovrà pronunciarsi sulla domanda, altrimenti la domanda sarà respinta e l'annotazione sarà cancellata d'ufficio.

Art. 90.

Le copie occorrenti per la collezione dei documenti sono stese in carta libera. Se non vengono prodotte o se non sono utilizzabili, nella collezione dei documenti si inseriranno gli originali, restando in facoltà delle parti di ritirarli verso presentazione di copie regolari.

Il cancelliere dell'ufficio tavolare certificherà sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con gli originali.

Art. 91.

Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siasi ancora pagata la tassa di registro a cui è soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel Regno o di sentenza pronunciata da un'autorità giudiziaria del Regno.

In tal caso però l'istante deve presentare una terza copia del documento, la quale sarà certificata conforme dal cancelliere dell'ufficio tavolare e da lui trasmessa immediatamente all'ufficio incaricato della riscossione della tassa suddetta.

Art. 92.

Salvo le eccezioni stabilite dalla legge, le domande tavolari si presentano in un solo esemplare.

SEZIONE III. — *Della decisione sulle domande.*

§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 93.

Il giudice deve decidere sulle domande in base allo stato tavolare esistente al momento della loro presentazione.

Art. 94.

Il giudice tavolare ordinerà un'iscrizione tavolare solo se concorrono le seguenti condizioni:

1) se dal libro fondiario non risulta alcun ostacolo contro la chiesta iscrizione;

2) se non sussiste alcun giustificato dubbio sulla capacità personale delle parti di disporre dell'oggetto a cui l'iscrizione si riferisce, o sulla legittimazione dell'istante;

3) se la domanda risulta giustificata dal contenuto dei documenti prodotti;

4) se i documenti prodotti hanno tutti i requisiti di legge per l'iscrizione richiesta.

Quando si tratta di iscrizioni tavolari ordinate da altra autorità, il giudice tavolare si limiterà a decidere sull'ammissibilità dell'iscrizione con riguardo allo stato tavolare risultante dai libri fondiari di sua competenza.

Art. 95.

Salvo i casi previsti dagli art. 45, 68, e 104 della presente legge, nonchè dalla legge 6 febbraio 1869, B. L. I., n. 18, il giudice tavolare deciderà sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti, accogliendo o respingendo la domanda.

Tranne i casi previsti negli art. 88 e 89, non sono ammessi provvedimenti interlocutori.

Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione sarà ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

Se una domanda viene in tutto od in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa.

§ 2. — *Disposizioni speciali circa l'accoglimento della domanda.*

Art. 96.

Non possono ordinarsi iscrizioni che non siano comprese nella domanda, anche se i documenti prodotti giustifichino una domanda più ampia. Se è stata domandata soltanto la prenotazione, non può essere ordinata l'intavolazione, ancorchè questa sia ammissibile.

Art. 97.

Se dai documenti prodotti risulta che l'iscrizione domandata è subordinata a un'iscrizione corrispettiva, l'iscrizione domandata non può essere accordata se contemporaneamente non viene domandata l'iscrizione corrispettiva.

Le iscrizioni corrispettive possono essere domandate da ciascuno degli interessati.

Art. 97-*bis*.

Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile in base ad un atto di alienazione, il giudice deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale spettante all'alienante, a sensi dell'art. 1969, n. 1, del Codice civile.

Parimenti nell'ordinare l'iscrizione del diritto di proprietà dell'aggiudicatario di un immobile subastato, dovrà ordinarsi d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale, a sensi dell'art. 2089 Codice civile. Tali iscrizioni non avranno luogo se viene presentato un titolo avente i requisiti degli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi dell'acquirente furono adempiuti.

Art. 98.

Il decreto che ordina l'iscrizione deve indicare:

a) le partite tavolari sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi;

b) il titolo in virtù del quale l'iscrizione si esegue;

c) le persone a cui l'iscrizione profitta;

d) i diritti tavolari a cui l'iscrizione si riferisce;

e) il diritto iscritto nel suo contenuto essenziale.

Le indicazioni, di cui alla lettera *e*), devono essere riportate integralmente nel libro fondiario.

§ 3. — *Disposizioni speciali circa il rigetto della domanda.*

Art. 99.

Se viene respinta una domanda d'intavolazione o prenotazione, la domanda respinta deve annotarsi d'ufficio nel libro fondiario.

Tale annotazione non ha luogo se l'immobile od il diritto sul quale si domanda l'iscrizione:

a) non è indicato nella domanda o nei suoi allegati, oppure non risulta iscritto presso l'ufficio tavolare a cui la domanda è diretta;

b) risulta iscritto al nome di persona diversa da quella contro la quale, in base ai documenti esibiti, l'intavolazione o la prenotazione è richiesta.

Nel decreto si farà menzione della seguita annotazione.

Art. 100.

Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda d'intavolazione o prenotazione, che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente.

Art. 101.

Se il decreto di rigetto di una domanda d'intavolazione o prenotazione è passato in giudicato per non essere stato

proposto il reclamo in tempo utile, il giudice ordinerà d'ufficio la cancellazione dell'annotazione, e curerà la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione.

Sezione IV. — *Dell'esecuzione delle iscrizioni.*

Art. 102.

Le iscrizioni nel libro fondiario non possono aver luogo che in seguito al decreto del giudice tavolare e secondo il suo contenuto.

Qualora, per qualsiasi causa, la iscrizione non possa essere eseguita secondo il preciso tenore del decreto, per la rettificazione di questo occorre un nuovo decreto.

Art. 103.

Ogni iscrizione deve indicare il giorno, mese ed anno della domanda, nonchè il numero progressivo col quale la domanda è stata controdistinta al momento della presentazione.

Se sono state presentate contemporaneamente all'ufficio tavolare più domande concernenti lo stesso corpo tavolare, ciò dovrà risultare nelle rispettive iscrizioni.

Art. 104.

Nel libro fondiario non si possono fare abrasioni, nè si può comunque rendere illeggibile quanto vi è stato iscritto. Se nell'iscrizione è commesso un errore, avvertito all'atto della iscrizione stessa, il medesimo può essere rettificato senza un nuovo decreto del giudice tavolare.

Invece la rettificazione di un errore scoperto dopo compiuta l'iscrizione non può eseguirsi che su decreto del giudice tavolare. Se l'errore può importare qualche effetto legale, il giudice tavolare deve sentire le parti.

Art. 105.

Il documento originale in virtù del quale è stata eseguita l'iscrizione sarà munito dell'attestazione della seguìta iscrizione.

Questa attestazione, che sarà munita del sigillo d'ufficio, indicherà il decreto del giudice, che ebbe ad ordinare l'iscrizione nella partita tavolare.

Se di un documento sono state prodotte più copie, in ciascuna di queste dovrà aver luogo l'anzidetta attestazione.

Se l'iscrizione è stata eseguita in base a documenti fra loro connessi, l'attestazione sarà fatta su ciascuno di essi con richiamo agli altri.

Sezione V. — *Delle ipoteche simultanee.*

§ 1. — *Destinazione della partita principale.*

Art. 106.

Trattandosi di ipoteche simultanee da costituirsi coll'iscrizione in più partite tavolari, una dovrà indicarsi quale partita principale e le altre quali partite accessorie. Mancando tale indicazione, sarà trattata come partita principale quella che per prima figura indicata nella domanda.

Se viene domandata l'estensione di una ipoteca già iscritta per lo stesso credito ad altre partite tavolari, la partita precedentemente aggravata verrà trattata quale partita principale.

Nella partita principale sarà fatto un richiamo in forma di annotazione alle partite accessorie e presso ogni partita accessoria sarà fatto analogo richiamo nella stessa forma alla partita principale.

§ 2. — *Denuncia ed iscrizione delle ipoteche simultanee.*

Art. 107.

Il creditore che domanda l'estensione di una ipoteca iscritta per il suo credito è tenuto a denunciare l'ipoteca già esistente per questo credito affinchè venga annotata la simultaneità, sotto la comminatoria del risarcimento dei danni.

Se l'annotazione della simultaneità sia stata omessa per qualsiasi causa, può essere chiesta dal debitore ipotecario. Le spese devono essere rimborsate dal creditore, se questi sia in colpa per l'omissione. Il giudice tavolare, che nell'ordinare l'intavolazione o la prenotazione di un'ipoteca constati che è già iscritta un'ipoteca per il medesimo credito nei libri fondiari di sua competenza o in quelli di altro ufficio tavolare, dichiarerà con decreto partita principale quella nella quale l'ipoteca risulta già iscritta, comunicando il decreto stesso agli altri uffici tavolari interessati.

Art. 108.

L'iscrizione di un'ipoteca simultanea può essere chiesta o con separate domande ai diversi uffici tavolari oppure con unica domanda a quell'ufficio presso cui la partita principale è iscritta.

Nel primo caso, devono indicarsi in ogni domanda la partita principale e le partite accessorie.

Nel secondo caso, deve indicarsi l'ordine nel quale la domanda sarà da trasmettersi per la rispettiva decisione agli altri uffici tavolari.

Art. 109.

Se nell'iscrizione originaria o successiva di un'ipoteca simultanea devono concorrere più uffici tavolari, ognuno di essi deciderà indipendentemente sull'intavolazione o prenotazione dell'ipoteca riguardo agli immobili ipotecati iscritti nei libri fondiari di propria competenza e comunicherà il decreto all'ufficio della partita principale.

Il reclamo contro il decreto è presentato al giudice tavolare che lo ha pronunciato.

Se un'intavolazione o prenotazione ordinata da un giudice tavolare nelle partite accessorie è stata revocata sopra reclamo e quindi cancellata, la cancellazione deve essere d'ufficio comunicata all'ufficio tavolare della partita principale per la relativa annotazione.

Art. 110.

Il grado di un'ipoteca simultanea è determinato per ogni singolo immobile ipotecato dal momento nel quale è stata presentata la domanda d'iscrizione all'ufficio tavolare, presso cui l'iscrizione è stata eseguita.

§ 3. — *Iscrizione delle modificazioni nella partita principale.*

Art. 111.

Tutte le domande tavolari concernenti un'ipoteca simultanea devono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale e per la decisione sulle medesime è normativo lo stato di quella partita. Le domande presentate presso altri uffici tavolari devono essere restituite coll'avvertimento che debbono presentarsi all'ufficio tavolare della partita principale.

Art. 112.

Tutte le modificazioni e la cancellazione dell'ipoteca simultanea devono essere iscritte nella sola partita principale.

Per queste iscrizioni può essere destinato un foglio appo-

sito nel libro fondiario, al quale sarà fatto richiamo nella partita principale.

L'iscrizione delle modificazioni nella partita principale si ha per eseguita, a tutti gli effetti, anche nelle partite accessorie. Però la cancellazione totale o parziale dell'ipoteca simultanea deve essere annotata in tutte le partite accessorie, che vengono liberate.

Art. 113.

Se viene cancellata l'ipoteca a liberazione della partita principale, devono cancellarsi pure tutte le iscrizioni successive eseguite nella partita principale e trascriversi in una partita accessoria dello stesso ufficio tavolare, la quale diverrà partita principale, quando continua a sussistere una ipoteca simultanea. Qualora non esista una partita accessoria nei libri fondiari di quest'ufficio e qualora manchi una dichiarazione del creditore ipotecario, il giudice tavolare determinerà con decreto la nuova partita principale e comunicherà d'ufficio all'ufficio tavolare competente le copie autentiche delle iscrizioni esistenti nel libro maestro e dei documenti alle medesime attinenti. La trasformazione di una partita accessoria in partita principale deve essere d'ufficio comunicata agli uffici tavolari di tutte le partite accessorie ed annotata, egualmente d'ufficio, in ogni partita accessoria ancora sussistente.

Art. 114.

Il giudice tavolare, davanti al quale, al momento del mutamento della partita principale a sensi dell'articolo precedente, sia pendente una domanda tavolare riguardante l'ipoteca simultanea, deve trasmettere d'ufficio la domanda al giudice tavolare competente per la nuova partita principale, dandone notizia al richiedente.

Se più sono le domande pendenti, il grado resta determinato dal numero progressivo loro assegnato dall'ufficio tavolare della precedente partita principale.

§ 4. — *Azione di giustificazione.*

Art. 115.

Per la giustificazione di una prenotazione di un'ipoteca simultanea iscritta nel libro fondiario di più uffici tavolari basta una sola azione di giustificazione.

L'azione di giustificazione può essere promossa o dinanzi l'autorità giudiziaria del luogo in cui il debitore ipotecario ha domicilio o residenza, oppure dinanzi alla autorità giudiziaria del luogo ove è situato uno degli immobili sui quali è stata conseguita la prenotazione.

§ 5. — *Estratti tavolari.*

Art. 116.

Negli estratti tavolari di partite, costituenti partite accessorie di un'ipoteca simultanea, dovrà farsi un richiamo alla partita principale con la menzione che le modificazioni riguardanti l'ipoteca simultanea sono iscritte soltanto nella partita principale.

Art. 117.

(E' abrogato).

SEZIONE VI. — *Dell'ammortizzazione dei vecchi crediti ipotecari.*

Articoli 118 a 121.

(Sono abrogati).

SEZIONE VII. — *Delle notificazioni.*

Art. 122.

Le notificazioni dei decreti tavolari saranno eseguite mediante ufficiale giudiziario o a mezzo postale, a cura del cancelliere dell'ufficio tavolare.

Art. 123.

I decreti tavolari devono essere notificati:

1° al richiedente;

2° al titolare del diritto tavolare che viene trasferito, modificato o estinto;

3° a colui contro il quale si esegue un'annotazione tavolare;

4° nel caso della cancellazione totale o parziale di una iscrizione, inoltre a tutti coloro a profitto dei quali sono iscritte sul diritto cancellato ulteriori intavolazioni o prenotazioni;

5° nel caso d'intavolazioni o prenotazioni con le quali vengono trasferiti diritti già iscritti in favore di terze persone, anche al proprietario dell'immobile;

6° nel caso di escorporazioni o incorporazioni, anche all'ufficio del catasto.

Art. 124.

Le notificazioni di cui all'articolo precedente devono eseguirsi a sensi degli articoli 135 a 143 del Codice di procedura civile.

I documenti originali devono essere restituiti a chi li ha prodotti, a meno che non sia fatta una diversa richiesta nella domanda tavolare.

Art. 125.

La mancata o irregolare notificazione non costituisce motivo di nullità dell'iscrizione tavolare. Chi pretende un diritto o la liberazione da un obbligo, in seguito ad un'iscrizione tavolare, non è tenuto a provare la seguita notificazione.

SEZIONE VIII. — *Del reclamo.*

§ 1. — *Presentazione del reclamo.*

Art. 126.

Contro i decreti tavolari è ammesso il reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare, che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto.

Art. 127.

Il termine di reclamo è di 60 giorni a decorrere dalla notificazione del decreto impugnato.

Art. 128.

Il giudice tavolare deve trasmettere il reclamo all'autorità superiore unitamente agli atti e documenti all'uopo occor-

renti e notificare d'ufficio la presentazione del reclamo alle persone a cui è stato notificato il decreto impugnato, ad eccezione del reclamante.

Art. 129.

Il reclamo diretto contro un decreto d'intavolazione o prenotazione è annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata d'ufficio.

Art. 130.

Il decreto del tribunale deve essere comunicato d'ufficio al giudice tavolare, che ha pronunciato il decreto impugnato, con la restituzione dei documenti originali e deve essere notificato, a cura dell'ufficio tavolare, a termini degli articoli 122 e 123.

Art. 130-*bis*.

Contro il decreto del tribunale, quando non sia conforme a quello del giudice tavolare, è ammesso reclamo alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per la presentazione, l'annotazione e la decisione del ricorso si applicano le disposizioni degli articoli 126, 128 e 129.

Il decreto della Corte d'appello, contro il quale non è ammessa alcuna impugnazione, è comunicato d'ufficio al giudice tavolare, ai sensi del precedente articolo.

§ 2. — *Effetti della decisione sul reclamo.*

Art. 131.

Se è stato respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare deve cancellare d'ufficio l'annotazione del decreto medesimo e notificare la cancellazione agli interessati.

Art. 132.

Se una domanda d'intavolazione o prenotazione, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne farà eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda.

Art. 133.

Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è stata revocata dal tribunale, il giudice tavolare dovrà ristabilire l'intavolazione o la prenotazione cancellata.

Se un'intavolazione o prenotazione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale; ma il diritto iscritto non sarà cancellato fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della Corte d'appello. Se la Corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione sarà cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla Corte d'appello, si procederà alla cancellazione del diritto iscritto.

Art. 134.

Per quanto non è esplicitamente previsto nella presente sezione, si applicano al procedimento di reclamo le disposizioni degli articoli 778 a 782 del Codice di procedura civile.

Disposizioni transitorie.

Art. 135.

Agli effetti dell'art. 668 del Codice di procedura civile, la notificazione del bando ai creditori iscritti anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare è fatta al luogo che trovasi indicato nella domanda di iscrizione. In mancanza di indicazione, la notificazione è fatta nell'ufficio tavolare in cui il creditore è iscritto.

Art. 136.

Le annotazioni dell'ordine di rango, per le quali prima dell'entrata in vigore del nuovo testo della legge generale tavolare sia stata presentata domanda all'ufficio tavolare, conservano efficacia ai termini delle leggi anteriori, ma non oltre la durata di un anno dalla data di entrata in vigore delle leggi estese col R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

Art. 137.

Nella città di Fiume e nel territorio annesso con il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, i termini di decadenza previsti dagli articoli 63 e seguenti della presente legge incominceranno a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della legge medesima per le domande presentate prima di detto giorno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
ROCCO.

Numero di pubblicazione **1111.**

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. **440.**

Riunione dei comuni di Erbanno, Gorzone e Darfo in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Darfo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Erbanno, Gorzone e Darfo sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Darfo ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 61. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1112.

REGIO DECRETO 14 marzo 1929, n. 439.
Ricostituzione del comune di Silvi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 24 novembre 1927, n. 2191;
In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il territorio pertinente al comune di Silvi, anteriormente all'emanazione del R. decreto 24 novembre 1927, n. 2191, è distaccato dal comune di Atri ed è ricostituito in Comune autonomo con denominazione e capoluogo « Silvi ».
Al prefetto di Teramo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Atri e quello di Silvi in dipendenza della su accennata variazione di circoscrizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 60. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1113.

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 441.
Riunione dei comuni di Cernobbio, Rovenna e Piazza Santo Stefano in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Cernobbio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cernobbio, Rovenna e Piazza Santo Stefano sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Cernobbio ».
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 62. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1114.

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 444.
Riunione dei comuni di Carema e Quincinetto in un unico Comune con denominazione « Carema » e sede municipale a Quincinetto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Carema e Quincinetto sono riuniti in unico Comune con denominazione « Carema » e la sede municipale a Quincinetto.
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 283, foglio 65. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1115.

REGIO DECRETO 7 marzo 1929, n. 445.
Cambiamento della denominazione del comune di Colle Isarco in quella di « Brennero ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Veduto il Nostro decreto 20 dicembre 1928, n. 3263;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Comune risultante dalla riunione in unico ente di Brennero, Colle Isarco e Fleres è denominato « Brennero » con capoluogo a Colle Isarco.
Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 283, *foglio* 66. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1929.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trani in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto dell'Ufficio distrettuale delle imposte di Trani in provincia di Bari;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° aprile 1929 VII pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trani (provincia di Bari) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(1694)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1929.
Delimitazione della zona di servitù aeronautica intorno all'Aeroporto di Campoformido.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401, richiamato dall'art. 10 della legge predetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggette a servitù aeronautiche, ai fini dell'art. 9 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, tutte le proprietà comprese nella zona circoscritta dalla poligonale parallela a quella che definisce i limiti dell'Aeroporto di Campoformido e distante da questa un chilometro.

Art. 2.

La limitazione della zona di servitù stabilita nell'articolo precedente e la tutela degli interessi dello Stato in ordine ai vincoli imposti alle private proprietà sono demandate alla Sezione demanio della II Zona aerea territoriale secondo le norme stabilite nel testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col R. decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BALBO.

(1700)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419/16586

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Konzilija fu Antonio, nato a Trieste il 18 febbraio 1865 e residente a Trieste, via del Prato, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Concilia »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Konzilija è ridotto in « Concilia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cecilia Konzilija nata Tavcer di Antonio, nata il 22 novembre 1866, moglie;
2. Adelchi di Giuseppe, nato il 15 novembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(946)

N. 11419/14954

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Kovac di Giovanni, nata a Trieste il 20 maggio 1898 e residente a Trieste, via A. Volta n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fabbri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Kovac è ridotto in « Fabbri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(947)

N. 11419/13121

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giulio Kovacic di Giuseppe, nato a Trieste il 28 novembre 1902 e residente a Trieste, via Milano n. 27, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giulio Kovacic è ridotto in « Covelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(948)

N. 11419/15160

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Krainz fu Stefano, nato a Trieste il 12 giugno 1858 e residente a Trieste, via Francesco Crispi n. 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnieli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Krainz è ridotto in « Carnieli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Krainz nata Chellan fu Antonio, nata il 31 ottobre 1860, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(949)

N. 11419/16590

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Kugler fu Enrico, nato a Trieste il 21 agosto 1885 e residente a Trieste, via Pallini, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pallieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Kugler è ridotto in « Pallieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Virginia Kugler nata Plet di Giovanni, nata il 3 novembre 1891, moglie;
2. Anna di Giacomo, nata il 14 agosto 1909, figlia;
3. Irvina di Giacomo, nata il 30 novembre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(950)

N. 11419-14653.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Alfredo Langhammer fu Enrico, nato a Trieste il 9 luglio 1906 e residente a Trieste, via Pratello n. 7, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Longaro »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Alfredo Langhammer è ridotto in « Longaro ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(951)

N. 11419-14406.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elisa Löwenthal fu Giuseppe, nata a Trieste il 16 settembre 1896 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 58, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lovenati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elisa Löwenthal è ridotto in « Lovenati ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(952)

N. 11419-16134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Maras fu Stefano, nato a Trieste il 19 marzo 1883 e residente a Trieste, Scala Santa n. 216, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Maras è ridotto in « Marassi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Maras, nata Fabich di Martino, nata il 30 gennaio 1897, moglie;
2. Marcello di Giuseppe, nato il 7 gennaio 1913, figlio;
3. Elvina di Giuseppe, nata il 19 febbraio 1915, figlia;
4. Mario di Giuseppe, nato il 6 luglio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(953)

N. 11419/15670

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Egone Dernievich fu Antonio, nato a Fiume il 6 marzo 1892 e residente a Trieste, via Raimondo Battera n. 257, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Denievi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Egone Dernievich è ridotto in « Denievi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Dernievich nata Sandre fu Luigi, nata il 15 novembre 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

(936)

N. 11419/15476

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pantaleone Ettore Dimnik fu Enrico, nato a Trieste il 7 febbraio 1884 e residente a Trieste, via D. Bramante, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dimini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pantaleone Ettore Dimnik è ridotto in « Dimini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Dimnik nata Montanari fu Edoardo, nata il 26 aprile 1887, moglie;
2. Nerina di Pantaleone, nata il 1° agosto 1908, figlia;
3. Arrigo di Pantaleone, nata il 26 giugno 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(937)

N. 11419-10645.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Corrado Mertschiak fu Bortolomeo, nato a Voubre il 24 novembre 1886 e residente a Trieste, via Ruggero Manna, 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Merciari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Corrado Mertschiak è ridotto in « Merciari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Margherita Mertschiak nata Gratton di Domenico, nata il 19 febbraio 1890, moglie;
2. Iolanda di Corrado, nata il 3 febbraio 1913, figlia;
3. Ida di Corrado, nata il 16 aprile 1919, figlia;
4. Giorgio di Corrado, nato il 12 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(954)

N. 11419-14650.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Milavec di Antonio, nato a Postumia il 25 dicembre 1880 e residente a Trieste, via Apieri n. 21, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Milavec è ridotto in « Milani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Milavec nata Ivancic di Antonio, nata il 23 aprile 1890, moglie;
2. Ianko di Giovanni, nato l'8 agosto 1910, figlio;

3. Dussan di Giovanni, nato il 28 settembre 1913, figlio;
4. Maria di Giovanni, nata il 15 dicembre 1919, figlia;
5. Silvana di Giovanni, nata il 18 agosto 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(955)

N. 11419-12447.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Milic fu Andrea, nato a Coludrozza il 4 maggio 1903 e residente a Pola, stazione CC. RR. Regio arsenale marittimo, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Milic è ridotto in « Milli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(956)

N. 11419-17493.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Mlach di Giovanni, nato a Trieste l'8 aprile 1902 e residente a Trieste, Guardiella Timignano n. 1520, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Mlach è ridotto in « Milacci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elena Mlach nata Codnich fu Vincenzo, nata il 17 maggio 1901, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 16 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(957)

N. 11419-15486.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ramiro Mlatsch fu Giovanni, nato a Trieste il 7 aprile 1887 e residente a Trieste, S. Giovanni Brandesia n. 950, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Milazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Ramiro Mlatsch è ridotto in « Milazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Mlatsch nata De Grandis fu Silvio, nata il 19 settembre 1880, moglie;
2. Ramiro di Ramiro, nato il 10 giugno 1915, figlio;
3. Silvio di Ramiro, nato il 21 settembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(958)

N. 11419-8506.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Emidio Petranovich di Stefano, nato a Fiume il 22 novembre 1891 e residente a Trieste, via T. Luciani n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petrani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Emidio Petranovich è ridotto in « Petrani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Petranovich nata Colombin fu Giuseppe, nata il 9 febbraio 1895, moglie;
2. Giuseppe di Emidio, nato il 18 marzo 1913, figlio;
3. Anna di Emidio, nata il 19 ottobre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(959)

N. 11419-16150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Pockar fu Francesco, nato a Trieste il 27 luglio 1899 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Pockar è ridotto in « Poggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pierina Pockar nata Paulina fu Francesco, nata il 16 maggio 1901, moglie;
2. Dalia Nives di Luigi, nato l'8 ottobre 1925, figlio;
3. Ermanno Luigi di Luigi, nato il 13 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(960)

N. 11419-18049.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Emilio Skilan fu Vincenzo, nato a Trieste il 10 aprile 1898 e residente a Trieste, S. M. M. Inferiore n. 683, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Schillani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio Skilan è ridotto in « Schillani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Skilan nata Zlobec fu Mattia, nata il 30 dicembre 1899, moglie;
2. Emilia di Emilio, nata il 2 maggio 1920, figlia;
3. Giuseppe di Emilio, nato il 28 ottobre 1921, figlio;
4. Silvana di Emilio, nata il 5 febbraio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(961)

N. 11419-12665.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Starc fu Martino, nato a Trieste (Contovello) l'11 ottobre 1873 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi, 803, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vecchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Starc è ridotto in « Vecchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Starc nata Reghent fu Martino, nata il 7 maggio 1881, moglie;
2. Giovanni di Giuseppe, nato il 12 gennaio 1908, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata l'11 settembre 1909, figlia;
4. Angelo di Giuseppe, nato il 16 giugno 1911, figlio;
5. Laura di Giuseppe, nata il 4 febbraio 1919, figlia;
6. Francesca di Giuseppe, nata il 14 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(962)

N. 11419-13127.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Bruno Pousich fu Pietro, nato a Trieste il 22 aprile 1894 e residente a Trieste, via Media n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Poggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bruno Pousich è ridotto in « Poggi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pusich nata Podgornick di Antonio, nata il 23 maggio 1902, moglie;
2. Tea di Bruno, nato il 12 gennaio 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(963)

N. 11419-13556.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Augusto Tscherne fu Giovanni, nato a Trieste il 7 agosto 1866 e residente a Trieste, via Donato Bramante n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Augusto Tscherne è ridotto in « Cerni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Emma Tscherne nata Coronini fu Giovanni, nata il 16 gennaio 1862, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(964)

N. 11419-15672.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Oscarre Tureck fu Edoardo, nato a Trieste il 28 febbraio 1874 e residente a Trieste, via S. Lazzaro n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turre »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Oscarre Tureck è ridotto in « Turre ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Tureck nata Ghezzo fu Giulio, nata il 30 dicembre 1887, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(965)

N. 11419-14400.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giuseppe Turek fu Edoardo, nato a Trieste il 26 settembre 1876 e residente a Trieste, via Porta n. 406, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turre »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Turek è ridotto in « Turre ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lora di Giuseppe, nata il 2 giugno 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(966)

N. 11419-14668.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Ferdinando Uhl fu Ferdinando, nato a Pirano il 26 ottobre 1884 e residente a Trieste, via Beccheria, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Uliani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Uhl è ridotto in « Uliani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Orsola Uhl nata Gustincich fu Andrea, nata il 7 aprile 1880, moglie;
2. Ferdinando di Ferdinando, nato il 22 febbraio 1920, figlio;
3. Nerone di Ferdinando, nato il 14 dicembre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(967)

N. 11419-14667.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Ukmar fu Francesco, nato a Trieste il 1° maggio 1895 e residente a Trieste, Prosecco, 146, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Ukmar è ridotto in « Umari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1 Maria Ukmar nata Hussu di Cristiano, nata il 12 luglio 1897, moglie;
2. Maria di Luigi, nata il 15 marzo 1920, figlia;
3. Luigia di Luigi, nata il 27 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(968)

N. 11419-15870.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Valentincig fu Giovanni, nato a Trieste il 23 dicembre 1894 e residente a Trieste, via Conti n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valentini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Valentincig è ridotto in « Valentini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(969)

N. 11419-14402.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Luigi Verdovsek di Francesca, nato a Cilli il 30 maggio 1881 e residente a Trieste, via Cisternone n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verdossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luigi Verdovsek è ridotto in « Verdossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Verdovsek nata Kermoli di Giovanni, nata il 23 marzo 1889, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(970)

N. 11419-12850.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Dante Vicig fu Antonio, nato a Trieste il 23 settembre 1896 e residente a Trieste, via Carpison n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vicigni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Dante Vicig è ridotto in « Vicigni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Vicig nata Sivce fu Giovanni, nata il 17 marzo 1899, moglie;
2. Lino di Dante, nato il 13 aprile 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(971)

N. 11419-9662.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Mario Vicig fu Antonio, nato a Trieste il 9 novembre 1887 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 79, diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vicigni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Mario Vicig è ridotto in Vicigni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Augusta Vicigni nata Odorico fu Davide, nata il 16 maggio 1890, moglie;
2. Iole di Mario, nata il 1° marzo 1916, figlia;
3. Umberto di Mario, nato il 15 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(972)

N. 11419-13233.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Vidrich fu Giovanni, nato a Trieste il 18 luglio 1876 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. n. 151, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vidari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Vidrich è ridotto in « Vidari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vittoria Vidrich nata Poniz di Giuseppe, nata il 25 ottobre 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(973)

N. 11419-13346.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Francesco Vrabez di Francesco, nato a Trieste il 9 settembre 1901 e residente a Trieste, S. M. M. Sup. n. 146, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Arbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Vrabez è ridotto in « Arbi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(974)

N. 11419-13223.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Trampus vedova Vukov fu Antonio, nata a Temenizza l'11 gennaio 1866 e residente a Trieste, via Madonna del Mare, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Trampoli » e « Vucco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Francesca Trampus vedova Vukov sono ridotti in « Trapoli » e « Vucco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(975)

N. 11419-31.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Arturo Wagnest fu Ernesto, nato a Trieste il 29 settembre 1882 e residente a Trieste, via E. De Amicis, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vaglieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un meso tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Arturo Wagnest è ridotto in « Vaglieri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Wagnest nata Ritter fu Carlo, nata il 27 agosto 1880, moglie;
2. Renzo di Arturo, nato il 20 giugno 1910, figlio;
3. Anita di Arturo, nata il 26 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(976)

N. B/199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernich Giorgio, figlio del fu Giorgio e di Crivicich Margherita, nato a Vallon il 27 febbraio 1894, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gallovich Anna di Giuseppe e di Camalich Maria, nata a Vallon il 31 gennaio 1897; ed al figlio Giorgio, nato a Vallon il 24 ottobre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1008)

N. V/27.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Valentich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Valentich Giacomo, figlio del fu Pietro e della fu Brecevich Caterina, nato a Parenzo il 10 marzo 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valenti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Mattes fu Antonio e fu Cossich Antonia, nata a Parenzo il 19 aprile 1869; ed ai figli nati a Parenzo: Margherita Natalia, il 18 novembre 1896; Mario, il 10 settembre 1900; Margherita-Antonia, il 21 maggio 1902; Amelia, l'8 aprile 1904; Giacomo, il 28 ottobre 1906; Bruno, l'8 aprile 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1009)

N. P/25.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Prasnikar » (Prasnicar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Prasnikar (Prasnicar) Francesco, figlio del fu Lorenzo e di Antonia Piciga, nato a Villa Decani l'11 dicembre 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Prasini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rosa Toskan fu Giovanni e di Rodela Giovanna, nata a Villa Decani il 5 ottobre 1902; ed al figlio Guido, nato a Villa Decani il 5 novembre 1926; ed al fratello Giuseppe, nato a Villa Decani il 26 marzo 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1010)

N. P/32.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Primozic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Primozic Mattia, figlio del fu Mattia e della fu Michela Urbanc, nato a Villa Decani il 17 febbraio 1859, è restitutito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Primossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Cupin fu Giuseppe e fu Giovanni Urbanc, nata a Villa Decani il 19 marzo 1857; ed al figlio Giusto, nato il 28 ottobre 1894.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1011)

N. K/103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Korosec » (Korosez) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Korosec (Korosez) Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Maria Modec, nato a Villa Decani il 23 giugno 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Primozich fu Giacomo e di Maria Oblach, nata a Villa Decani il 16 dicembre 1886; ed ai figli, nati a Villa Decani: Ruperto, il 1° aprile 1912; Bruno, il 14 settembre 1914; Marta, il 4 aprile 1920; Giulia-Aurelia, il 14 gennaio 1924; Cristina-Dorotea, il 16 gennaio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1012)

N. C/173.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Curet » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Curet Maria vedova di Antonio, figlia di Nicolò e di Maria Zanettich, nata a Rovigno il 23 agosto 1866, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coretti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Rovigno: Giuseppina, il 16 luglio 1910; Maria, il 3 aprile 1912; Renato, il 13 settembre 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1013)

N. D. 60.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Doblanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Doblanovich Maria vedova di Antonio, figlia del fu Percovich Matteo e della fu Agata Miletich, nata a Sanvincenti l'8 maggio 1858, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dobbiani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Valle: Eufemia, il 14 settembre 1898; Antonio-Vito, il 13 luglio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(1014)

N. C. 246.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Pietro, figlio del fu Gasparo e della fu Ferlora Cristina, nato a Cherso il 1° ottobre

1860, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Duimovich Francesca fu Nicolò e fu Sablich Elena, nata a Cherso il 4 novembre 1863; ed alle figlie nate a Cherso: Francesca, il 4 marzo 1891; Maria; il 13 novembre 1892.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1015)

N. C. 245.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Pietro, figlio di Pietro e di Duimovich Francesca, nato a Cherso il 28 ottobre 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rodinis Maria di Antonio e di Sepcich Maria, nata a Cherso il 10 maggio 1903; ed al figlio Pietro, nato a Cherso il 27 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1016)

N. C. 248.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cremenich Francesca vedova di Giuseppe, figlia di Vitich Francesco e della fu Temel Giovanna, nata a Cherso il 4 ottobre 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1017)

N. C. 247.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Francesco, figlio del fu Francesco e della fu Celian Andreana, nato a Cherso il 31 maggio 1886, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Bravdizza fu Nicolò e fu Sablich Maria, nata a Cherso il 21 agosto 1889; ed ai figli nati a Cherso: Francesco, il 5 luglio 1912; Maria, il 25 marzo 1915; Andrea, il 2 aprile 1919 e Carmela il 30 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1018)

N. C. 250.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cremenich Antonia vedova di Stefano, figlia del fu Baicich Antonio e della fu Bunicich Antonia, nata a Cherso il 13 ottobre 1861, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Cherso: Maria, il 24 gennaio 1889; Giuseppe, il 21 gennaio 1897; Giovanni, il 28 settembre 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1019)

N. C. 249.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cremenich Antonio, figlio del fu Stefano e di Baicich Antonia, nato a Cherso il 3 dicembre 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cristina Soldatich di Giovanni e di Ivanovich Maria, nata a Cherso il 19 settembre 1901; ed al figlio Stefano, nato a Cherso il 4 aprile 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1020)

N. C. 252.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Costrencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Costrencich Pietro, figlio del fu Francesco e della fu Duimovich Lorenza, nato a Cherso il 27 gennaio 1862, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Costreni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Salvagno Antonia fu Francesco e fu Gavan Francesca, nata a Cherso l'8 agosto 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VI

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1021)

N. C. 251.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cremenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Cremenich Antonia, figlia del fu Gasparo e della fu Purich Gaspara, nata a Cherso il 10 febbraio 1915, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cremeni ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1022)

B. 358

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Zubin Caterina, nato a Portole il 21 maggio 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1024)

B. 357

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Pietro, figlio del fu Pietro e della fu Zubin Caterina, nato a Portole il 1° ottobre 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuzek Vittoria di Antonio e di Covacich Anna, nata a Comeno il 12 maggio 1891; ed ai figli nati dalla ora defunta prima moglie, Dussich Caterina, a Portole: Pietro, il 30 giugno 1905; Giustina, il 29 gennaio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1025)

B. 356

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni fu Antonio e fu Giovanna Visintin, nato a Portole il 9 marzo 1851, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Portole dalla or defunta moglie Belletich Antonia: Andrea, il 12 febbraio 1881; Giovanni il 21 ottobre 1883; alla nuora, moglie di Giovanni, Visintin Antonia di Antonio e di Ipsa Giovanna, nata a Portole l'11 agosto 1895; ed al fratello Giuseppe, nato a Portole il 18 maggio 1857.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1026)

B. 356

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Umberto, figlio di Antonio e di Zanco Caterina, nato a Portole il 21 ottobre 1898, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Giuseppina di Andrea e di Chert Maria, nata a Portole l'11 novembre 1900; ed ai figli nati a Portole: Ruggero il 27 settembre 1921; Longino, l'8 settembre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1027)

B. 355

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giuseppe, figlio di Pietro e della fu Blasovich Antonia, nato a Portole il 25 agosto 1899, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stranich Stefania di Paolo e di Barbich Maria, nata a Villanova di Parenzo il 2 gennaio 1904; ed ai figli nati a Portole: Giovanni, il 7 marzo 1923; Anna Maria, il 6 giugno 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1028)

B. 355

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Vesnaver Domenica, nato a Portole il 3 giugno 1867, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Pietro, nato a Portole il 19 settembre 1852; al nipote Pietro Bartolich di Pietro e fu Blasovich Antonia, nato a Portole il 19 luglio 1882; alla moglie del nipote Blasovich Pietro, Climich Anna fu Antonio e fu Ipsa Giovanna, nata a Portole il 10 febbraio 1885, ed ai pronipoti, figli di Pietro e di Climich Anna Maria, nati a Portole: Antonio, il 9 maggio 1911; Agostino, il 23 gennaio 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1029)

B. 353

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Agostino, figlio di Pietro e della fu Chmet Antonia, nato a Portole il 28 agosto 1895, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bartolich Anna di Antonio e di Zanco Caterina, nata a Portole il 18 settembre 1900; al figlio Marcello, nato a Portole il 9 agosto 1920; alla sorella Anna, nata a Portole il 19 dicembre 1899; al padre Pietro fu Andrea e di Blascovich Giovanna, nato a Portole il 15 marzo 1869; nonchè all'ava Blascovich Giovanna fu Andrea e fu Visintin Maria, nata a Portole il 26 ottobre 1848.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1030)

B. 351

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Antonio, figlio del fu Giacomo e della fu Muscovich Antonia, nato a Portole il 12 maggio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Prodan Angela di Marco e di Mattiassich Giovanna, nata a Visignano l'11 marzo 1883, ed ai figli nati a Portole: Amalia, il 10 maggio 1914; Ermenegilda, il 10 novembre 1919; Gisella, l'11 novembre 1922; Pietro, il 31 luglio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1031)

B. 352

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Zottich Antonia, nato a Portole il 14 ottobre 1848, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1032)

C. 300

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cristofich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cristofich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Fosca Rapogna (Raponia), nato a Carnizza il 30 luglio 1874, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cristofoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Margherita Tuftan fu Stefano e di Caterina Ziz, nata a Ponte di Veglia il 21 maggio 1882; ed ai figli nati a Pola: Erone, il 15 dicembre 1908; Bruno, il 23 aprile 1910; Maria, il 3 agosto 1914; Nerina, il 20 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1033)

B. 354

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Andrea, figlio del fu Andrea e di Blasovich Giovanna, nato a Portole il 15 febbraio 1871, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonaz Antonia fu Andrea e fu Ipsa Marina, nata il 4 maggio 1884, ed ai figli nati a Portole: Antonia, il 30 dicembre 1906; Rosa, il 26 agosto 1908; Giustina, il 16 ottobre 1910; Maria,

il 27 dicembre 1912; Guido, il 1° dicembre 1914; Giuseppina, il 3 dicembre 1918; ed al nipote illegittimo di Antonia Bartolich, Aldo, nato a Portole il 10 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1034)

B. 353

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni, figlio di Pietro e della fu Chmet Antonia, nato a Portole il 1° settembre 1903, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Corenich Giovanna di Pietro e della fu Belletich Maria, nata a Portole il 23 luglio 1905; ed alla figlia Maria-Anna, nata a Portole il 24 settembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1035)

F. 55

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Francovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Francovich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Lonchiar, nato a Veglia (S.H.S.) il 6 agosto 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Franco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Climich Domenica fu Francesco e fu Maria Devescovi, nata a Rovigno il 24 gennaio 1878.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1036)

F. 57.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Funcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Funcich Giorgio, figlio del fu Antonio e di Domenica Massarotto, nato a Rovigno il 24 ottobre 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Funcis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Burich Antonia di Giovanni e di Zovich Antonia, nata a Rovigno il 15 maggio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1037)

F. 56

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Funcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Funcich Domenica vedova di Antonio, figlia del fu Rocco Massarotto e della fu Pasqua Diamadi, nata a Rovigno il 10 agosto 1864, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Funcis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Rovigno: Lucia, il 10 gennaio 1896; Maria Concetta, il 27 novembre 1898; Rocco, l'11 dicembre 1904; Eufemia, il 19 giugno 1910; Caterina, il 27 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1038)

B. 350

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giacomo, figlio di Pietro e di Blascovich Margherita, nato a Portole il 22 gennaio 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Visintin Erminia di Andrea e fu Chert Maria, nata a Portole il 4 maggio 1906; ed ai figli nati a Portole: Giuseppina, il 28 marzo 1921 dalla or defunta Corenich Carla; Maria, il 4 gennaio 1926 dalla or defunta German Giovanna; e Vittorio, nato a Portole il 24 marzo 1928 dall'attuale moglie.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1039)

G. 60

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gaspich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gaspich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Antonia Braicovich, nato a Valle d'Istria il 13 dicembre 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gaspi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1040)

B. 350

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni, figlio di Pietro e di Blascovich Margherita, nato a Portole il 15 marzo 1885, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Codeglia Francesca fu Giovanni e di Vivoda Domenica, nata a Pinguente il 28 marzo 1901; al padre Pietro fu Pietro e fu Zottich Caterina, nata a Portole il 25 febbraio 1850, e alla madre Blascovich Margherita fu Andrea e fu Visintin Maria, nata a Portole il 4 maggio 1852.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1041)

B. 210

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolmarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bolmarcich Francesca vedova di Giovanni, figlia del fu Antonio Vitcovich e della fu Ivancich Maria, nata a Cherso il 16 aprile 1865, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bommarco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Cherso: Antonio, il 20 settembre 1898; Francesca, il 3 giugno 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1042)

B. 212

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolmarcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolmarcich Giovanni, figlio di Antonio e di Crusich Antonia, nato a Cherso il 12 dicembre 1888, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bommarco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bolmarcich Giovanna fu Matteo e fu Crusich Paola, nata a Cherso il 6 luglio 1893; ed ai figli nati a Cherso: Maria, il 7 giugno 1920; Antonia, il 7 maggio 1922; Gaetano, il 7 agosto 1926; Giovanna, il 9 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(1043)

N. 1397.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato « Tküsberg » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato Tküsberg del signor barone Lorenzo Pizzini, figlio di Edoardo e della baronessa Giulia Litta-Molignani, nato a Timoline (Brescia) il 18 settembre 1920, è restituito nella forma italiana di « delle Porte » a tutti gli effetti di legge.

Trento, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(1234)

N. 1397.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il predicato « Tküsberg » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il predicato Tküsberg del signor barone Edoardo Pizzini, figlio del fu Giulio e baronessa Pizzini Emilia, nato a Rovereto il 14 agosto 1882, è restituito nella forma italiana di « delle Porte » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale per tutti i componenti la famiglia del signor barone Pizzini Edoardo con lui conviventi.

Trento, addì 14 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(1235)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Spaur » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto deve riassumere forma italiana;

Decreta:

Il cognome del signor Spaur conte Volmaro fu Giulio e fu Enrica contessa Gleispach, nato a Tassullo il 30 agosto 1867, è restituito nella forma italiana di « Spor » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto vale anche per la moglie e per i figli con lui conviventi.

Trento, addì 6 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(1236)

N. 1681.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Considerato che il cognome « Fürnkranz » è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto può essere cambiato con altro di forma italiana solo dietro richiesta dell'interessato;

Veduta la domanda presentata dal signor Fürnkranz Arnaldo per aver cambiato il cognome in « Dalla Corona »;

Veduto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione alcuna in tempo utile;

Decreta:

Il cognome del signor Fürnkranz Arnaldo e della fu Glicinia Cogolani, nato a Marano d'Isera il 26 agosto 1882, è cambiato in « Dalla Corona », a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto si estende alla moglie e ai figli minori.

Trento, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII

Il prefetto: PIOMARTA.

(1162)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato, l'11 aprile 1929, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato.

(1720)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con lettera del 13 aprile 1929-VII, n. 1224, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea, per essere lavorate.

(1721)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con lettera del 13 aprile 1929-VII, n. 1225, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 38, concernente nuove concessioni in materia di importazione temporanea.

(1722)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con nota 14 aprile 1929-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, contenente l'abrogazione del R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava.

(1723)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con nota 14 aprile 1928-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, che costituisce l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie e ne approva lo statuto.

(1724)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'economia nazionale ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con nota 14 aprile 1929-VII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 152, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli Enti di consumo.

(1725)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 5 dal 28 gennaio al 3 febbraio 1929- Anno VII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari delle Puglie	Ruvo di Puglia	B	—	1
Cagliari	Senis	E	—	1
Cosenza	Bisignano	B	—	1
Cremona	Soncino	B	—	1
Ferrara	Argenta	B	—	1
Foggia	Vico Garganico	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Padova	Padova	E	—	1
Pavia	Zinasco	B	—	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Allumiere	B	1	—
Id.	Castel Madama	B	1	—
Id.	Castel S. Pietro Rom.	B	1	—
Id.	Cineto Romano	B	1	—
Id.	Cori	B	1	—
Id.	Fondi	B	—	1
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Formia	B	1	—
Id.	Nemi	B	1	—
Id.	Rignano	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Pontecagnano	B	—	1
Taranto	Martina Franca	B	1	—
			24	10
	Carbonchio sintomatico.			
Campobasso	Guglionesi	B	1	—
Parma	Colorno	B	2	—
			3	—
	Afta epizootica.			
Agrigento	Cattolica Eraclea	B	—	1
Id.	Ribera	B	—	3
Alessandria	Agliano d'Asti	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Alessandria	B	1	8
Id.	Baldichieri	B	—	1
Id.	Casale Monferrato	B	2	—
Id.	Casalnoceto	B	1	—
Id.	Castellazzo Bormida	B	—	2
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	3	—
Id.	Coazzolo	B	1	—
Id.	Cortazzone	B	3	2
Id.	Frugarolo	B	—	1
Id.	Fubine	B	—	1
Id.	Gavi	B	2	—
Id.	Giarole	B	3	—
Id.	Mombello	B	—	1
Id.	Montiglio	B	1	1
Id.	Murisengo	B	3	1
Id.	Occimiano	B	3	—
Id.	Ottiglio	B	—	2
Id.	Oviglio	B	3	—
Id.	Pomaro	B	3	—
Id.	Robella	B	2	—
Id.	Sale	B	3	1
Id.	S. Cristoforo	B	1	—
Id.	S. Damiano d'Asti	B	1	—
Id.	S. Salvatore Monf.	B	2	2
Id.	Tonco	B	1	—
Id.	Tortona	B	7	2
Id.	Valenza	B	—	2
Id.	Viale	B	1	—
Aosta (a)	Albiano	B	1	—
Id.	Andrate	B	1	—
Id.	Brosso	B	1	—
Id.	Castellamonte	B	1	—
Id.	Cuorgnè	B	1	—
Id.	S. Giorgio Canavese	B	1	—
Id.	Transella	B	1	—
Id.	Vistrorio	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Aielli	BO	7	6
Id.	Avezzano	B	1	—
Id.	Celano	B	—	1
Id.	Cerchio	B	—	2
Id.	Collarmele	B	12	—
Id.	Lecce nei Marsi	B	1	5
Id.	Magliano de' Marsi	B	2	—
Id.	Pratola Peligna	B	7	—
Id.	Pescina	B	1	—
Id.	Scurcola	B	1	—
Arezzo	Anghiari	B	1	—
Id.	Castiglion Fiorentino	B	—	2
Id.	Cortona	B	5	2
Id.	Sestino	B	—	1
Ascoli Piceno	Servigliano	B	1	—
Avellino	Altavilla	B	—	1
Id.	Avellino	B	2	—
Id.	Contrada	B	—	1
Bari delle Puglie	Andria	B	20	8
Id.	Id.	Cp	1	—
Id.	Bari	B	3	1
Id.	Barletta	B	—	2
Id.	Bitonto	B	16	2
Id.	Id.	Cp	2	—
Id.	Molfetta	B	16	7
Id.	Terlizzi	B	—	1
Id.	Trani	Cp	1	—
Bergamo	Ardesio	B	1	—
Id.	Aviatico	B	—	1
Id.	Azzano S. Paolo	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Bergamo	Bariano	B	—	1
Id.	Bazzana	B	1	—
Id.	Boltiere	B	—	1
Id.	Bonate di Sopra	B	2	—
Id.	Bonate di Sotto	B	1	3
Id.	Bottanuco	B	1	—
Id.	Brembate	B	5	4
Id.	Brignano Gera d'Adda	B	1	—
Id.	Calcinate	B	1	1
Id.	Calcio	B	7	—
Id.	Calvenzano	B	1	1
Id.	Caravaggio	B	—	3
Id.	Casirate d'Adda	B	—	1
Id.	Centrisola	B	2	2
Id.	Ciserano	B	3	—
Id.	Cividate al Piano	B	2	—
Id.	Clusone	B	2	1
Id.	Cologno al Serio	B	4	1
Id.	Cortenuova	B	7	3
Id.	Dalmine	B	—	2
Id.	Fornovo S. Giovanni	B	3	1
Id.	Ghisalba	B	1	1
Id.	Leffe	B	2	—
Id.	Mapello	B	3	—
Id.	Martinengo	B	9	5
Id.	Mocenga	B	—	2
Id.	Mornico	B	1	—
Id.	Oltre il Colle	B	1	—
Id.	Oltressenda Bassa	B	2	—
Id.	Osio Sotto	B	1	1
Id.	Parre	B	2	—
Id.	Ponte S. Pietro	B	—	2
Id.	Pontirolo Nuovo	B	—	2
Id.	Romano di Lombardia	B	1	—
Id.	Rota Imagna	B	1	—
Id.	Rovetta	B	—	1
Id.	S. Omobono Imagna	B	2	—
Id.	Sotto Collina	B	1	—
Id.	Stezzano	B	5	3
Id.	Suisio	B	—	1
Id.	Torre Pallavicina	B	2	—
Id.	Treviglio	B	2	—
Id.	Treviolo	B	2	—
Id.	Verdellino	B	—	1
Id.	Verdello	B	1	—
Id.	Zanica	B	—	1
Bologna	Bologna	B	—	3
Id.	Castelfranco nell'Em.	B	—	1
Id.	Minerbio	B	—	1
Id.	S. Giovanni in Persic.	B	1	3
Id.	S. Pietro in Casale	B	6	1
Brescia	Bione	B	1	1
Id.	Brescia	B	—	4
Id.	Calcinate	B	1	4
Id.	Carpenedolo	B	1	3
Id.	Castel Mella	B	1	2
Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	2	—
Id.	Cazzago S. Martino	B	1	2
Id.	Chiari	B	3	1
Id.	Coccaglio	B	—	1
Id.	Comezzano Cizzago	B	1	1
Id.	Corzano	B	1	1
Id.	Desenzano del Garda	B	—	1
Id.	Erbusco	B	—	1
Id.	Ghedi	B	2	3
Brescia	Gottolengo	B	3	1
Id.	Idro	B	4	—
Id.	Lino	B	1	—
Id.	Lograte	B	1	—
Id.	Lonato	B	—	2
Id.	Montichiari	B	—	3
Id.	Nave	B	1	1
Id.	Orzinuovi	B	—	1
Id.	Orzivecchi	B	—	1
Id.	Ospitaletto	B	—	1
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	1	3
Id.	Pedergnaga-Oriano	B	1	—
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Id.	Preseglio	B	1	—
Id.	Puegnago	B	1	1
Id.	Rezzato	B	1	1
Id.	Sabbio Chiese	B	—	1
Id.	Sarezzo	B	2	1
Id.	Seniga	B	—	1
Id.	Toscolano Maderno	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Tremosine	B	1	1
Id.	Trenzano	B	1	3
Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Id.	Villachiara	B	—	1
Id.	Villanuova sul Clisi	B	1	2
Brindisi	Ceglie Messapica	B	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	B	1	3
Como	Albate	B	2	—
Id.	Annone	B	5	—
Id.	Barzago	B	3	—
Id.	Bosisio	B	3	—
Id.	Cassina Rizzardi	B	3	1
Id.	Cesello Brianza	B	11	—
Id.	Civate	B	13	—
Id.	Dolzago	B	6	—
Id.	Galbiate	B	3	—
Id.	Garbagnata	B	6	—
Id.	Inverigo	B	5	—
Id.	Lambrugo	B	6	—
Id.	Lecco	B	9	2
Id.	Lieto Colle	B	4	1
Id.	Lurago d'Erba	B	6	—
Id.	Merate	B	7	—
Id.	Merone	B	5	—
Id.	Missaglia	B	6	—
Id.	Molteno	B	4	—
Id.	Monguzzo	B	6	—
Id.	Monticello	B	7	—
Id.	Oggionno	B	7	—
Id.	Oltrona di S. Mamette	B	6	—
Id.	Rogeno	B	8	—
Id.	Rovi-Porro	B	4	—
Id.	Seprio	B	13	—
Id.	Sirone	B	3	—
Id.	Sirtori	B	2	—
Id.	Valmadrera	B	6	—
Id.	Vertemate	B	4	—
Id.	Villa Guardia	B	10	—
Cremona	Bagnolo	B	—	1
Id.	Casalmaggiore	B	—	1
Id.	Castelleone	B	—	1
Id.	Cremona	B	2	—
Id.	Gambito	B	—	1
Id.	Grumello	B	1	—
Id.	Ostiano	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Cremona	Pescarolo	B	2	—
Id.	Pozzaglio	S	—	1
Id.	Robecco d'Oglio	S	—	1
Id.	Soncino	B	1	1
Id.	Spinadesco	B	1	—
Id.	Ticengo	B	1	—
Cuneo	Bagnolo Piemonte	B	1	—
Id.	Carrù	B	—	1
Id.	Cavallermaggiore	B	—	1
Id.	Ceresole d'Alba	B	2	—
Id.	Cherasco	B	1	1
Id.	Dronero	B	1	—
Id.	Fossano	B	2	2
Id.	Molle	B	—	1
Id.	Mondovì	B	—	1
Id.	Montà	B	2	1
Id.	Neive	B	1	—
Id.	Piozzo	B	1	—
Id.	Salmour	B	1	—
Id.	Saluzzo	B	1	—
Id.	Savigliano	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	2	—
Id.	Bondeno	B	3	—
Id.	Cento	B	2	—
Id.	Codigoro	B	—	1
Id.	Copparo	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Iolanda di Savoia	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Id.	S. Agostino	B	2	—
Firenze	Carmignano	B	—	1
Id.	Casellina e Torri	B	—	1
Id.	Empoli	B	1	—
Id.	Firenze	B	3	—
Id.	Impruneta	B	—	1
Id.	Marradi	B	1	—
Id.	Montespertoli	B	1	—
Id.	Pontassieve	B	2	—
Id.	S. Casciano in V. Pesa	B	1	—
Id.	Sesto Fiorentino	B	1	—
Id.	Vaglia	B	—	1
Foggia	Foggia	B	2	—
Id.	Lucera	B	4	—
Forlì	Cesena	B	2	—
Id.	Forlì	B	3	2
Id.	Forlimpopoli	B	—	2
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Arenzano	B	9	—
Id.	Bogliasco	B	2	—
Id.	Campomorone	B	4	—
Id.	Casella	B	2	—
Id.	Genova	B	2	—
Id.	Masone	B	14	—
Id.	Montoggio	B	5	—
Id.	Ronco Scrivia	B	4	—
Id.	Serra Riccò	B	4	—
Id.	Sori Canepa	B	3	—
Id.	Valbrevenna	B	1	—
Grosseto	Campagnatico	B	7	—
Id.	Magliano in Toscana	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Livorno	Collesalvetti	B	3	1
Id.	Rio nell'Elba	B	1	—
Id.	Suvereto	B	1	—
Lucca	Capannori	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Montecarlo	B	1	—
Id.	Pietrasanta	B	1	1
Id.	Seravezza	B	—	2
Macerata	Apiro	B	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Mantova	Asola	B	4	—
Id.	Bigarello	B	1	1
Id.	Bozzolo	B	7	1
Id.	Castel Goffredo	B	5	1
Id.	Commessaggio	B	1	1
Id.	Goito	B	1	1
Id.	Marcaria	B	—	1
Id.	Piubega	B	1	—
Id.	Roverbella	B	—	1
Id.	S. Benedetto Po	B	—	1
Id.	Viadana	B	1	1
Id.	Villimpenta	B	1	—
Id.	Virgilio	B	1	1
Massa e Carrara	Carrara	B	4	—
Id.	Fivizzano	B	1	3
Id.	Fosdinovo	B	1	—
Id.	Massa	B	3	1
Id.	Id.	S	1	—
Matera	Garaguso	B	1	—
Messina	Falcone	B	—	1
Id.	Lipari	B	1	—
Milano	Abbiategrasso	B	1	1
Id.	Bollate	B	3	2
Id.	Busnago	B	—	2
Id.	Casaletto	B	—	1
Id.	Casalmaiocco	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	—	1
Id.	Cornate	B	1	1
Id.	Cornovecchio	B	—	1
Id.	Corsico	B	1	1
Id.	Crespiatica	B	—	1
Id.	Lodi	B	1	—
Id.	Milano	B	4	6
Id.	Morgnago	B	—	1
Id.	Opera	B	1	1
Id.	Paullo	B	—	2
Id.	Peschiera	B	1	2
Id.	Pogliano	B	—	3
Id.	S. Giuliano	B	—	1
Id.	S. Rocco al Porto	B	—	1
Id.	S. Stefano	B	—	1
Id.	Secugnago	B	—	1
Id.	Triuggio	B	1	—
Id.	Zorlesco	B	1	—
Modena	Campogalliano	B	3	1
Id.	Castelnuovo	B	1	—
Id.	Finale	B	20	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Maranello	B	1	1
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	1	1
Id.	Pavullo	B	2	1
Id.	Sassuolo	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	3	1
Napoli	Arzano	B	—	4
Id.	Casoria	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Napoli	Castelvolturno	B	2	—
Id.	Marigliano	B	2	—
Id.	Massalubrense	B	1	3
Id.	Napoli	B	4	4
Id.	Sorrento	B	2	—
Id.	Torre Annunziata	B	1	—
Id.	Vico Equense	B	1	—
Novara	Borgo Lavezzaro	B	1	—
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Briona	B	1	—
Id.	Cannobio	B	—	1
Id.	Cressa	B	1	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Invorio	B	—	1
Id.	Mezzomerico	B	—	1
Id.	Nibbiola	B	1	—
Id.	Novara	B	—	1
Id.	Oleggio	B	2	—
Id.	Prato Sesia	B	—	2
Id.	S. Pietro Mosezzo	B	1	2
Id.	Tornaco	B	5	3
Padova	Carmignano	B	1	1
Id.	Gazzo	B	2	—
Id.	Piombino Dese	B	1	—
Id.	S. Martino	B	5	3
Id.	Villa del Conte	B	1	1
Palermo	Palermo	B	17	—
Id.	Termini Imerese	B	14	—
Parma	Busseto	B	2	—
Id.	Colorno	B	2	—
Id.	Fidenza	B	5	—
Id.	Fontanellato	B	1	—
Id.	Polesine Parmense	B	3	—
Id.	S. Pancrazio	B	1	—
Id.	Soragna	B	4	—
Id.	Trecasali	B	2	—
Id.	Vigatto	B	2	—
Id.	Zibello	B	4	—
Pavia	Alagna	B	2	—
Id.	Arena Po	B	1	—
Id.	Belgioioso	B	1	—
Id.	Bosnasco	B	—	1
Id.	Breme	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	1	2
Id.	Chignolo Po	B	1	—
Id.	Confienza	B	1	—
Id.	Corteolona	B	1	—
Id.	Dorno	B	—	1
Id.	Fossarmato	B	1	—
Id.	Gambarana	B	1	—
Id.	Gambolò	B	1	1
Id.	Gerenzago	B	1	1
Id.	Inverno	B	—	1
Id.	Landriano	B	1	—
Id.	Linarolo	B	—	1
Id.	Mede	B	—	1
Id.	Mezzana Rabattone	B	—	1
Id.	Retorbido	B	—	1
Id.	S. Martino Siccomario	B	1	—
Id.	Sannazzaro	B	—	1
Id.	Silvano Pietra	B	1	—
Id.	Torrevecchia Pia	B	—	1
Id.	Travacò Siccomario	B	1	—
Id.	Tromello	B	1	1
Id.	Valeggio	B	—	2
Id.	Valle Lomellina	B	1	—
Pavia	Vellezzo Bellini	B	1	—
Id.	Verrua Siccomario	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	1	1
Id.	Vigevano	B	—	1
Id.	Voghera	B	—	1
Perugia	Assisi	B	1	—
Id.	Deruta	B	1	—
Id.	Marsciano	B	1	—
Id.	Montefalco	B	1	—
Id.	Perugia	B	8	3
Pesaro e Urbino	Apecchio	B	3	—
Id.	Gradara	B	1	—
Piacenza	Agazzano	B	2	—
Id.	Alseno	B	5	—
Id.	Besenzone	B	1	1
Id.	Bettola	B	1	—
Id.	Borgonovo	B	4	—
Id.	Cadeo	B	2	—
Id.	Calendasco	B	7	—
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Castell'Arquato	B	1	—
Id.	Castel S. Giovanni	B	7	3
Id.	Castelvetro	B	9	—
Id.	Coli	B	3	—
Id.	Cortemaggiore	B	5	—
Id.	Fiorenzuola	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	1	—
Id.	Gragnano	B	2	1
Id	Nibbiano	B	1	—
Id.	Piacenza	B	5	3
Id.	Rivergaro	B	2	—
Id.	Rottofreno	B	4	—
Id.	S. Pietro in Cerro	B	3	—
Id.	Travo	B	4	—
Id.	Villanova	B	3	2
Pisa	Bagni S. Giuliano	B	3	—
Id.	Calcinaia	B	—	1
Id.	Capannoli	B	2	1
Id.	Cascina	B	2	—
Id.	Fauglia	B	2	1
Id.	Pisa	B	4	1
Ravenna	Bagnacavallo	B	1	—
Id.	Faenza	B	1	—
Id.	Ravenna	B	—	2
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	B	8	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	S	1	—
Id.	Casalgrande	B	—	1
Id.	Rubiera	B	2	—
Rieti	Rieti	B	—	1
Roma	Albano	B	—	1
Id.	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—
Id.	Arcinazzo	B	1	—
Id.	Ariccia	B	—	1
Id.	Bracciano	B	1	—
Id.	Canale Monterano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Formello	B	1	—
Id.	Gallicano	B	1	—
Id.	Monte Compatri	B	1	—
Id.	Monterosi	B	1	—
Id.	Poli	B	1	—
Id.	Rocca Canterano	B	1	—
Id.	Roma	B	106	4
Id.	Id.	O	42	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Roma	Roma	S	4	—
Id.	Sezze	B	1	—
Rovigo	Bellombra	B	1	1
Id.	Bottrighe	B	—	1
Id.	Occhiobello	B	2	—
Id.	Polesella	B	—	1
Salerno	Scafati	B	—	2
Savona	Cairo Montenotte	B	5	—
Id.	Cogoleto	B	2	—
Siena	Asciano	B	1	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	3	1
Id.	Monteriggioni	B	1	—
Id.	Poggibonsi	B	—	3
Id.	S. Gimignano	B	1	—
Id.	Sinalunga	B	14	3
Id.	Trequanda	B	1	—
Siracusa	Canicattini	B	2	—
Id.	Floridia	BO	9	—
Id.	Noto	B	2	—
Id.	Siracusa	B	4	1
Id.	Solarino	B	1	—
Sondrio	Albosaggia	B	17	—
Id.	Ardenno	B	2	—
Id.	Bormio	B	8	—
Id.	Buglio in Monte	B	2	—
Id.	Castione	B	1	—
Id.	Chiuro	B	1	—
Id.	Grosio	B	11	2
Id.	Grosotto	B	8	—
Id.	Mantello	B	1	—
Id.	Mello	B	13	—
Id.	Prata	B	3	—
Id.	Rogolo	B	1	—
Id.	Samolaco	B	1	—
Id.	Teglio	B	1	—
Id.	Tirano	B	9	4
Id.	Traona	B	4	—
Id.	Valle di Sotto	B	4	2
Id.	Villa di Tirano	B	2	7
Spezia	Castelnuovo	B	2	—
Id.	Ortonovo	B	—	1
Id.	Spezia	B	—	1
Terni	Giove	B	2	2
Id.	Montecastrilli	B	2	—
Id.	Terni	B	2	—
Torino	Andezeno	B	2	—
Id.	Baldissero Torinese	B	1	—
Id.	Barbania	B	—	1
Id.	Bobbio Pellice	B	3	—
Id.	Borgaro Torinese	B	1	—
Id.	Bruino	S	1	—
Id.	Buriasco	B	2	—
Id.	Cambiano	B	—	1
Id.	Campiglione	B	—	1
Id.	Carignano	B	21	—
Id.	Carmagnola	B	7	—
Id.	Casalborgone	B	2	—
Id.	Caselle Torinese	B	2	—
Id.	Ceres	B	1	—
Id.	Chieri	B	1	1
Id.	Ciriè	B	1	—
Id.	Coassolo Torinese	B	2	3
Id.	Corio Canavese	B	3	1
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Forno Canavese	B	1	—
Id.	Gassino	B	2	—
Torino	Giaveno	B	5	1
Id.	Lauriano	B	2	—
Id.	Mathi	B	1	1
Id.	Moncalieri	B	2	—
Id.	Monastero	B	—	1
Id.	Montaldo Torinese	B	1	—
Id.	Pavarolo	B	—	1
Id.	Perosa Argentina	B	1	—
Id.	Piobesi Torinese	B	1	—
Id.	Pino Torinese	B	1	—
Id.	Poirino	B	7	—
Id.	Rivalta di Torino	B	3	—
Id.	Rivarolo Canavese	B	1	—
Id.	Rocca Canavese	B	1	—
Id.	Rosta	B	1	—
Id.	Santena	B	1	—
Id.	Susa	B	—	1
Id.	Torino	B	1	—
Id.	Viù	B	2	—
Trento	Bezzecca	B	3	—
Id.	Dercolo	B	2	—
Id.	Lomaso	B	2	—
Treviso	Asolo	B	—	1
Id.	Castelfranco Veneto	B	5	—
Id.	Resana	B	1	—
Id.	Vedelago	B	—	1
Varese	Angora	O	2	2
Id.	Bisuschio	B	1	—
Id.	Brebbia	B	—	1
Id.	Brinzio	B	1	1
Id.	Cairate	B	2	—
Id.	Cantello	B	—	1
Id.	Cornago	B	—	1
Id.	Caronno Milanese	B	—	1
Id.	Casale Litta	B	—	1
Id.	Cassano Magnago	B	2	2
Id.	Comerio	B	—	1
Id.	Gorla Maggiore	B	2	—
Id.	Jerago	B	1	—
Id.	Mornago	B	—	1
Id.	Osmate	B	1	1
Id.	Samarate	B	—	1
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Sestola	B	—	2
Id.	Somma Lombardo	B	1	—
Id.	Viggiù	B	2	1
Venezia (*a*)	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	1	—
Id.	Pianiga	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	1	—
Id.	Borgo Vercelli	B	1	—
Id.	Buronzo	B	—	2
Id.	Camburzano	B	1	—
Id.	Casapinta	B	—	1
Id.	Cerrione	B	1	—
Id.	Cossato	B	—	1
Id.	Fontaneto da Po	B	1	—
Id.	Gattinara	B	2	—
Id.	Livorno Ferraris	B	—	2
Id.	Mezzana Mortigliengo	B	—	1
Id.	Mottalciata	B	1	1
Id.	Pettinengo	B	—	1
Id.	Saluggia	B	—	2
Id.	Sandigliano	B	2	—
Id.	Santhià	B	—	2
Id.	Serravalle Sesia	B	—	1

Segue Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Vercelli	Sostegno	B	1	—
Id.	Trivero	B	1	1
Id.	Vercelli	B	1	—
Verona	Breonio	B	1	—
Id.	Erbè	B	1	—
Id.	Selva di Progno	B	1	—
Id.	Sorgà	B	3	—
Id.	Valeggio	B	1	—
Id.	Verona	B	2	—
Id.	Villafranca di Verona	B	3	—
Vicenza	Dueville	B	—	2
Id.	Pozzoleone	B	1	2
Id.	Sandrigo	B	1	—
Id.	Schiavon	B	3	—
Viterbo	Bagnoregio	B	1	1
Id.	Bassano di Sutri	B	1	—
Id.	Capranica	B	1	—
Id.	Civita Castellana	B	2	—
Id.	Civitella d'Agliano	B	1	—
Id.	Graffignano	B	1	—
Id.	Lubriano	B	—	1
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	S. Oreste	B	1	—
Id.	Sutri	B	1	—
Id.	Tarquinia	B	1	—
Id.	Viterbo	B	2	—
Id.	Vitorchiano	B	1	—
			1387	432

Malattie infettive dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aosta (a)	Courmaieur	S	1	—
Id.	La Salle	S	1	—
Arezzo	Pieve S. Stefano	S	—	1
Bari delle Puglie	Bari	S	—	1
Cagliari	Senis	S	—	1
Cuneo	S. Albano Stura	S	—	1
Firenze	Firenze	S	1	—
Macerata	Apiro	S	1	—
Modena	S. Felice	S	1	—
Ravenna	Lugo	S	1	—
Roma	Roma	S	4	—
Salerno	Scafati	S	—	1
Siena	Sinalunga	S	2	—
Treviso	Asolo	S	1	—
Id.	Fonte	S	1	—
Trieste	Trieste	S	8	3
			22	8

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Napoli	E	9	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Pontecagnano	E	1	—
			11	—

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Ravanusa	E	1	—
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Atripalda	E	1	—
Id.	Capriglia	E	1	—
Id.	Forino	E	1	1
Id.	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Lauro	E	1	—
Id.	Montefredane	E	—	1
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Bari delle Puglie	Bari	E	1	—
Id.	Canosa di Puglia	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	E	1	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Adernò	E	3	—
Id.	Giarre	E	—	1
Genova	Sestri Levante	E	1	—
Messina	Giardini	E	1	—
Id.	Messina	E	4	—
Id.	Tortorici	E	5	—
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Caivano	E	2	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Maddaloni	E	1	—
Id.	Napoli	E	6	—
Id.	Palma Campania	E	2	—
Id.	Pomigliano	E	2	—
Id.	S. Giuseppe Vesuviano	E	4	—
Id.	S. Anastasia	E	1	—
Id.	Terzigno	E	1	1
Palermo	Palermo	E	4	—
Pisa	Bagni S. Giuliano	E	6	—
Id.	Vecchiano	E	1	—
Potenza	Potenza	E	1	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	4	—
Roma	Priverno	E	1	—
Id.	Roma	E	2	—
Salerno	Bracigliano	E	1	—
Id.	Castiglione de' Genov.	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	2	—
Id.	Pontecagnano	E	10	2
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Scafati	E	1	—
Spezia	Spezia	E	1	—
			84	6

Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Cattolica Eraclea	Cn	—	1
Alessandria	Casale Monferrato	Fl	—	1
Ancona	Ancona	Cn	1	—
Id.	Corinaldo	Cn	1	—
Id.	Fabriano	Cn	2	—
Id.	Santa Maria Nova	Cn	1	—
Caltanissetta	S. Cataldo	Cn	—	1
Firenze	Figline Valdarno	Cn	—	1
Modena	Bomporto	Cn	1	1
Id.	Fiorano	Cn	1	—
Id.	Lama Mocogno	Cn	1	—
Napoli	Caserta	Cn	—	1

Segue Rabbia.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Napoli	Frattaminore	Cn	—	1
Id.	Mondragone	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	3
Id.	Pozzuoli	Cn	—	1
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	Cn	1	—
			8	12

Rogna.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Agrigento	Raffadali	E	1	—
Aquila degli Abruzzi	Alfedena	O	1	—
Id.	Aquila	O	1	—
Id	Carsoli	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	2	—
Id.	S. Pio	O	—	1
Id.	Sante Marie	O	1	—
Firenze	Cantagallo	O	1	—
Frosinone	Paliano	O	1	—
Macerata	Serravalle	O	6	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Potenza	Melfi	O	1	—
Rieti	Cittareale	O	1	—
Id.	Posta	O	2	—
Id.	Rieti	O	1	—
Roma	Bracciano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Jenne	O	1	—
Id.	Rignano	O	1	—
Id.	Roccagorga	O	1	—
Id.	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	12	2
Id.	S. Gregorio	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Taranto	Mottola	O	1	—
Terni	Narni	O	1	—
Id.	Polino	O	1	—
Id.	Terni	O	2	—
Viterbo	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			56	4

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Rieti	Fara Sabina	p. 0	1	—
Roma	Anguillara	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Viterbo	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
			7	—

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Ofena	O	1	—
Id.	Opi	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Avellino	Volturara	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	2	—
Brindisi	Brindisi	O	11	1
Id.	Carovigno	O	3	—
Id.	Mesagne	O	1	—
Id.	Ostuni	O	3	—
Id.	Sandonaci	O	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	O	2	—
Id.	S. Nicandro Garganico	O	1	—
Id.	S. Paolo di Civitate	O	1	—
Frosinone	Trevi nel Lazio	O	1	—
Lecce	Acquarica del Capo	O	2	—
Id.	Campi Salentina	O	1	—
Id.	Lecce	O	7	—
Id.	Presicce	O	2	—
Id.	Squinzano	O	—	1
Id.	Vernole	O	—	2
Lucca	Borgo a Mozzano	O	1	—
Id.	Seravezza	O	1	—
Matera	Matera	O	1	—
Pisa	Bagni di Casciana	O	1	—
Id.	Chianni	O	1	—
Id.	Pisa	O	2	—
Id.	Riparbella	O	1	—
Roma	Formello	O	1	—
Id.	Monte Libretti	O	1	—
Id.	Nettuno	O	—	1
Id.	Palombara	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Salerno	Monteforte Cilento	O	1	2
Id.	Sala Consilina	O	1	—
Siena	Casole d'Elsa	O	2	—
Id.	Monticiano	O	—	1
Id.	Murlo	O	1	—
Id.	Radicondoli	O	2	—
			64	8

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ferrara	Ferrara	B	4	—
Modena	Campogalliano	B	1	2
Id.	Camposanto	B	2	—
Id.	Carpi	B	—	1
Id.	Castelnuovo	B	2	1
Id.	Cavezzo	B	1	—
Id.	Concordia	B	1	—
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Formigine	B	2	—
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Mirandola	B	1	—
Id.	Modena	B	14	1
Id.	Nonantola	B	5	1
Id.	Prignano	B	1	—
Id.	Ravarino	B	8	—
Id.	S. Cesario	B	3	—
Id.	S. Felice	B	4	1
Id.	S. Prospero	B	2	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Aborto epizootico.*			
Modena	Soliera	B	6	—
Id	Spilamberto	B	2	1
Reggio nell'Emilia	Bagnolo	B	2	—
Id.	Bibbiano	B	1	—
Id	Cavriago	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	5	—
Id.	S. Ilario d'Enza	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
Id.	Trevignano	B	1	—
Siena	Castellina in Chianti	O	1	—
Venezia (*a*)	Campagna Lupia	B	—	1
			75	11
	Tubercolosi bovina.			
Macerata	Recanati	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	—	1
			—	2
	Diarrea dei vitelli.			
Modena	Formigine	B	—	1
	Colera dei polli.			
Campobasso	Guglionesi	P	1	—
Catania	Mirabella Imbaccari	P	—	2
Venezia (*a*)	Annone Veneto	P	1	—
			2	2

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie con casi di malattia	Numero dei Comuni con casi di malattia	Numero delle località con casi di malattia
Carbonchio ematico	13	33	34
Carbonchio sintomatico	2	2	3
Afta epizootica	64	618	1819
Malattie infettive dei suini	14	16	30
Morva	3	3	11
Farcino criptococcico	14	44	90
Rabbia	8	17	20
Rogna	12	35	60
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	7	7
Vaiuolo ovino	13	40	72
Aborto epizootico	6	29	86
Tubercolosi bovina	2	2	2
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Colera dei polli	3	3	4

B *bovina*. Bf *bufalina*. O *ovina*. Cp *caprina*. S *suina*. E *equina*. P *pollame*. Cn *canina*. Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

(905)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 2° quadrimestre dell'anno 1929.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai Regi ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai Regi consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, durante il secondo quadrimestre del 1929, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2050
Id. di 2ª categoria . . . . » 1850

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2400
Id. di 2ª categoria . . . . » 2100
Id. di 3ª categoria . . . . » 1800

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2450
Id. di 2ª categoria . . . . » 2150
Id. di 3ª categoria . . . . » 1850

Per il Centro America:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . L. 2500
Id. di 2ª categoria . . . . » 2100

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli di cui all'articolo precedente subiranno un aumento di L. 150 a posto, meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella:

Piroscafi	Compagnia di navigazione	Categoria
	Linea del Nord America.	
Vulcania	Cosulich	1ª
Saturnia	Cosulich	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Grande	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana	1ª
Duilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana	1ª
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	2ª
Patria	Cyprien Fabre	2ª
Providence	Cyprien Fabre	2ª
	Linea del Sud America.	
Saturnia	Cosulich	1ª
Conte Biancamano	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Grande	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Rosso	Lloyd Sabaudo	1ª
Conte Verde	Lloyd Sabaudo	1ª
Augustus	Navigazione Generale Italiana	1ª
Duilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Giulio Cesare	Navigazione Generale Italiana	1ª
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Roma	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Martha Washington	Cosulich	2ª
Presidente Wilson	Cosulich	2ª
Principessa Giovanna	Lloyd Sabaudo	2ª
Principessa Maria	Lloyd Sabaudo	2ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	2ª
Taormina	Navigazione Generale Italiana	2ª
Florida	S. G. Transports Maritimes	2ª
Belvedere	Cosulich	3ª
Formosa	Lloyd Latino	3ª
Pincio	Lloyd Latino	3ª
Valdivia	Lloyd Latino	3ª
Maria Cristina	Lloyd Sabaudo	3ª
Re d'Italia	Lloyd Sabaudo	3ª
Caprera	Navigazione Generale Italiana	3ª
Città di Genova	Navigazione Generale Italiana	3ª
Alsina	S. G. Transports Maritimes	3ª
Mendoza	S. G. Transports Maritimes	3ª
Plata	S. G. Transports Maritimes	3ª
	Per il Centro America.	
Orazio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Virgilio	Navigazione Generale Italiana	1ª
Colombo	Navigazione Generale Italiana	1ª

Roma, addì 10 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: LOJACONO.

(1727)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 86.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 aprile 1929 - Anno VII

Francia	74.60	Belgrado	33.60
Svizzera	367.65	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.66	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.67	Norvegia	5.09
Spagna	283.62	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.528	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.09
Praga	56.60		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.90
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	65.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	44 —
New York	19.085	Consolidato 5 %	80.975
Dollaro Canadese	18.96	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.50
Oro	368.25		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 34ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento (1885).

Si notifica che nel giorno di venerdì 3 maggio 1929-VII, alle ore otto, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 34ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse dalle Società esercenti le reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, obbligazioni assunte poi in servizio dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 aprile 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle d'ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v. saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 16 aprile 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1726)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 310.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 33 — Data: 8 ottobre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione: Stefani don Claudio fu Giovanni, dom. a S. Mauro, per conto della Confraternita SS. Sacramento in S. Mauro — Titoli del Debito pubblico al portatore: 2 — Rendita L. 10, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(900)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 204 — Numero del certificato provvisorio: 102430 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 1° febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Martino Marco fu Giovanni, domic. a Colleretto Parella (Torino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 233 — Numero del certificato provvisorio: 38489 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Patronato scolastico di S. Maurizio Canavese — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 234 — Numero del certificato provvisorio: 94620 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Albano Giovanni fu Giuseppe, domic. a Viù (Torino) — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 235 — Numero del certificato provvisorio: 3887 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Casana Alessandro fu Roberto, domic. a Torino — Capitale: L. 25,000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 240 — Numero del certificato provvisorio: 11788 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Potenza — Intestazione: Sigillito Vincenzo fu Giuseppe, domic. a Barile (Potenza) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 244 — Numero del certificato provvisorio: 12994 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 4 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Rieti — Intestazione: Clementi Giuseppe fu Alfonso, domic. a Collemazzolino di Fiamignano (Rieti) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 245 — Numero del certificato provvisorio: 558 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 30 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rieti — Intestazione: Peroni Corrado fu Camillo, domic. a Rieti — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 254 — Numero del certificato provvisorio: 6080 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rieti — Intestazione: De Bonis Demetrio fu Vincenzo, domic. a Marcetelli (Rieti) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 256 — Numero del certificato provvisorio: 14265 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catania — Intestazione: Russo Giuseppa fu Giuseppe — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 264 — Numero del certificato provvisorio: 1486 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: D'Agostini Temistocle fu Gioacchino, domic. a Torino — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 266 — Numero del certificato provvisorio: 100965 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 31 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Ricci Francesco fu Giuseppe, domic. a Controguerra (Torino) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 276 — Numero del certificato provvisorio: 410 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Maimone Placido fu Andrea — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 276 — Numero del certificato provvisorio: 946 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Messina — Intestazione: Maimone Placido fu Andrea — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 277 — Numero del certificato provvisorio: 754 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Serinelli Benedetto fu Fedele, domic. in Torchiarolo (Lecce) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 281 — Numero del certificato provvisorio: 1669 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: ditta A. Alberti e C. — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 287 — Numero del certificato provvisorio: 91672 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Banca Briantea di Merate — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 289 — Numero del certificato provvisorio: 10056 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 16 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Martino Francesco fu Raffaele, domic. a Trentola (Napoli) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 290 — Numero del certificato provvisorio: 6231 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Morerio Marco fu Luigi, domic. a Monza (Milano) — Capitale: L. 2800.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 291 — Numero del certificato provvisorio: 6281 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Petinari Nazzareno fu Pacifico, domic. a Pausula (Macerata) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 293 — Numero del certificato provvisorio: 30373 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Novara — Intestazione: Bonomi Sandra fu Luigi da Galliate (Novara) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 295 — Numero del certificato provvisorio: 31352 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 8 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Trezzi Cesare fu Giovanni di Brenna (Como) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 299 — Numero del certificato provvisorio: 13450 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Ponticelli Adolfo fu Antonio, domic. ad Orbetello (Grosseto) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 300 — Numero del certificato provvisorio: 4159 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Mutualità scolastica italiana — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 300 — Numero del certificato provvisorio: 4160 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Varese — Intestazione: Patronato scolastico di Lonate Ceppino — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 301 — Numero del certificato provvisorio: 30114 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Scifo Federico fu Antonino — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 303 — Numero del certificato provvisorio: 12163 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Grosseto — Intestazione: Celati Tebaldo fu Giuseppe, domic. a Piombino (Grosseto) — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 305 — Numero del certificato provvisorio: 48 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Somalia Italiana — Intestazione: Tanzella Vincenzo, domic. a Mogadiscio (Somalia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 306 — Numero del certificato provvisorio: 432 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 3 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Parma — Intestazione: Direttrice delle scuole clementari di Colorno (Parma) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 269 — Numero del certificato provvisorio: 21182 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Perugia — Intestazione: Perelli Ciro fu Gioacchino — Capitale: L. 2000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 304 — Numero del certificato provvisorio: 5985 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bergamo — Intestazione: Romelli Bernardo di Luigi minore sotto la p. p. del padre — Capitale: L. 1200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 marzo 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1174)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 155 — Numero del certificato provvisorio: 4538 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Torino — Intestazione: Mecugno Augusto fu Olivo, domic. a Torino — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 186 — Numero del certificato provvisorio: 9981 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: Samperi Gaetano fu Giuseppe, domic. a Niscemi (Caltanissetta) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 187 — Numero del certificato provvisorio: 10109 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 27 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Caltanissetta — Intestazione: La Rocca Nunzio fu Filippo, domic. a Piazza Armerina (Caltanissetta) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 192 — Numero del certificato provvisorio: 5711 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 7 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Asilo Infantile ed Orfanotrofio di Dolceacqua (Imperia) — Capitale: L. 3000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 198 — Numero del certificato provvisorio: 45134 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Genova — Intestazione: Vivaldi-Pasqua Giulio fu Gerolamo Giovanni, domic. a Genova - Sampierdarena — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 209 — Numero del certificato provvisorio: 1061 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: Bratti Bianca di Giuseppe, domic. a Faenza (Ravenna) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 210 — Numero del certificato provvisorio: 5685 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 29 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Lauditi Pietro di Andrea, domic. a Elice (Teramo) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 213 — Numero del certificato provvisorio: 9830 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 2 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Latteria consorziale di Sussizza Nuova (San Michele di Postumia - Trieste) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 215 — Numero del certificato provvisorio: 1938 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trieste — Intestazione: Cooperativa consumo maestri calzolai di Trieste e della Venezia Giulia — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 216 — Numero del certificato provvisorio: 8743 — Consolidato 5 % — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Laboratorio municipale di San Samuele di Venezia — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 218 — Numero del certificato provvisorio: 7251 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 5 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Michelini Francesco fu Carlo, domic. a Mantova — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 219 — Numero del certificato provvisorio: 3130 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Venezia — Intestazione: Bascolo Fortunato, domic. a Sottomarina di Chioggia (Venezia) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 221 — Numero del certificato provvisorio: 8814 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cuneo — Intestazione: Roberto Francesco fu Paolo, domic. a Moretta (Cuneo) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 222 — Numero del certificato provvisorio: 4531 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Arezzo — Intestazione: Marini Pietro fu Emilio, domic. a Castiglion Tibocchi (Arezzo) — Capitale: L. 1100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 226 — Numero del certificato provvisorio: 7500 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Catanzaro — Intestazione: Donato Concettina fu Antonio, domic. a Feroleto Antico (Catanzaro) — Capitale: L. 400.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 227 — Numero del certificato provvisorio: 2408 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Bolzano — Intestazione: F. J. Sepper, domic. a Bolzano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 228 — Numero del certificato provvisorio: 24860 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 febbraio 1927 — Ufficio di emissione: Bari — Intestazione: Di Donna Pietro fu Domenico, domic. a Rutigliano (Bari) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 231 — Numero del certificato provvisorio: 41877 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: comune di Barberino di Mugello (Firenze) — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 238 — Numero del certificato provvisorio: 40176 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: De Franchis Mario fu Vincenzo, domic. a Napoli — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 242 — Numero del certificato provvisorio: 13592 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Alessandria — Intestazione: Reale Cleonice fu Giuseppe, domic. a Grondone (Alessandria) — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 247 — Numero del certificato provvisorio: 55359 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Cooperativa vinicola di consumo di Gerenzana (Tavernola) (Como) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 248 — Numero del certificato provvisorio: 65435 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Milano — Intestazione: Aglietti Carlo Benedetto fu Amedeo, domic. a Milano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 249 — Numero del certificato provvisorio: 36822 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Galiotto Albano di Gioachino, domic. a Torreglia (Padova) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 250 — Numero del certificato provvisorio: 36821 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Galiotto Arturo di Gioachino, domic. a Torreglia (Padova) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 251 — Numero del certificato provvisorio: 7359 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Belluno — Intestazione: Stecco Giuseppe fu Federico, domic. a Belluno — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 251 — Numero del certificato provvisorio: 7360 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Belluno — Intestazione: Stecco Giuseppe fu Federico, domic. a Belluno — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 251 — Numero del certificato provvisorio: 7361 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Belluno — Intestazione: Stecco Giuseppe fu Federico, domic. a Belluno — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 253 — Numero del certificato provvisorio: 20785 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Como — Intestazione: Brambilla Enrico di Enea, domic. a Como — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 257 — Numero del certificato provvisorio: 8686 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Cremona — Intestazione: Copertini Ernesta fu Anselmo, domic. a Casalmaggiore (Cremona) — Capitale: L. 900.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 260 — Numero del certificato provvisorio: 11424 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Macerata — Intestazione: Mercuri Nazarena fu Antonio, nata Martelli-Vignati, domic. a Camerino (Macerata) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 255 — Numero del certificato provvisorio: 9463 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Pacitto Edoardo fu Domenico, domic. a Roma — Capitale: L. 5000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 255 — Numero del certificato provvisorio: 9464 — Consolidato 5 % — Data di emissione: 12 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Pacitto Adolfo fu Domenico, domic. a Roma — Capitale: L. 5000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 31 gennaio 1929 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(418)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.